Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Lunedì, 12 febbraio** — **Numero 35**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 207, col quale sono approvate le tabelle di variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1922, n. 1212;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, Nostro Ministro segretario di Stato *(ad interim)* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle firmate d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

MAGGIORI STANZIAMENTI
nello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923.

Cap. n. 1. Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti . . . . 35.000 —
Cap. n. 3. Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti . . . . 350.000 —
Cap. n. 9. Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero (esclusi i paesi transoceanici) . . . . 150.000 —
Cap. n. 11. Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti ai paesi transoceanici . . . 150.000 —
Cap. n. 16. Tassa sull'arruolamento della mano d'opera all'estero. Entrate diverse ed impreviste . . . . 550.000 —
Cap. n. 18. Depositi di somme spettanti ad emigranti in esecuzione delle decisioni degli ispettori dell'emigrazione e della Commissione centrale arbitrale per l'emigrazione e per altri oggetti . . . . 240.000 —
Cap. n. 22. Alienazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . 1.891.000 —

Totale maggiori entrate . . . 3.366.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro ad interim *degli affari esteri*
MUSSOLINI.

Tabella B.

MINORI STANZIAMENTI
dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923

Cap. n. 3. Spesa di rappresentanza e indennità ai funzionari incaricati della direzione di un ufficio . . . . 10.000 —
Cap. n. 15. Indennità di residenza e di carica agli ispettori e vice ispettori di cui all'art. 5 del testo unico approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 . . . . 45.000 —
Cap. n. 25. Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti, indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della forza pubblica e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse . . . . 15.000 —
Cap. n. 26. Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco e servizi sanitari dell'emigrazione . . . . 5.000 —
Cap. n. 28. Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco. Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli . . . . 5.000 —
Cap. n. 39. Spesa per le scuole italiane all'estero e per le scuole speciali per gli emigranti nell'interno del Regno. Spese per propaganda educativa in genere. Concorso eventuale per l'istruzione degli analfabeti fatto dallo Stato o da Enti riconosciuti dallo Stato. Compensi per lavori straordinari, per missione o spese di qualsiasi natura inerenti ai detti servizi . . . . 700.000 —
Cap. n. 59. Acquisto di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . . . 77.000 —
Cap. n. 63. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . 50.000 —
Cap. n. 64. Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . 220.000 —

Totale delle minori spese . . . 1.127.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri
Ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

Tabella C.

MAGGIORI STANZIAMENTI
nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923.

Cap. n. 4. Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale di ruolo, straordinario, avventizio e da persone estranee all'Amministrazione . . . . 80.000 —
Cap. n. 6. Consiglio dell'emigrazione - Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggi, compensi per la redazione stenografica dei verbali) . . . . . 40.000 —
Cap. n. 7. Fitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati . . . 41.000 —
Cap. n. 11. Spese di posta, telegrafo e telefono . 130.000 —
Cap. n. 12. Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari ed attrezzi, tassa fabbricati, ecc. . . . . . . 45.000 —
Cap. n. 13. Spese casuali ed eventuali. Sussidi al personale del Commissariato generale dell'emigrazione ed alle loro famiglie . . . 8.000 —
Cap. n. 14. Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari per il Commissariato e per gli uffici dipendenti . . . . 22.000 —
Cap. n. 19. Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni (recensioni, ricerche bibliografiche fatte da persone estranee all'Amministrazione, da collaboratori ordinari o casuali) - Stampa, imballaggio e spedizione . . . . 25.000 —
Cap. n. 21. Servizio di assistenza alla frontiera, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina, informazioni sulla disoccupazione della mano d'opera, rilascio dei passaporti (compensi speciali, indennità di residenza ai capi degli uffici di zona, indennità di missione, compensi per lavoro straordinario, informazioni segrete e riservate) . . . . 90.000 —
Cap. n. 23. Spese di missione, trasferimento e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale . . . . 22.000 —
Cap. n. 30. Giurisdizioni speciali per l'emigrazione. Commissioni arbitrali. Indennità ai membri e segretari delle Commissioni. Spese di posta, stampati e compensi speciali 30.000
Cap. n. 36. Spese di primo stabilimento, di trasferimento, di missione e indennità di residenza agli ispettori dell'emigrazione e

corrispondenti del Commissariato nei paesi transoceanici . . . . 290.000 —

Cap. n. 37. Spese relative al funzionamento degli uffici degli ispettori ed addetti dell'emigrazione nei paesi transoceanici 200.000 —

Cap. n. 38. Spese di missione dei RR. consoli, corrispondenti, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali dei paesi transoceanici e nell'interesse dell'emigrazione 100.000 —

Cap. n. 42. Sussidi ad uffici di patronato e di beneficenza nei paesi d'Europa e nel bacino del Mediterraneo . . . . 10.000 —

Cap. n. 43. Spese di missione e trasferta di primo stabilimento, di trasferimento ed indennità di residenza agli ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi . . . . 200.000 —

Cap. n. 44. Spese di missione dei RR. consoli, corrispondenti, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi. . . . . 40.000 —

Cap. n. 45. Spese per il funzionamento degli uffici dei RR. ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi. Assistenza legale e tutela degli emigranti 350.000 —

Cap. n. 46. Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi. Ricerche di emigranti . . . . . 20.000 —

Cap. n. 52. Pagamento di depositi per somme dovute agli emigranti in forza delle sentenze delle Commissioni arbitrali per la emigrazione . . . . 240.000 —

Cap. n. 58. Differenze cambio sugli stipendi, indennità e spese d'ufficio per gli ispettori corrispondenti, incaricati speciali, ecc., all'estero . . . . 2.500.000 —

Cap. n. 58-XI. Acquisto di un appezzamento di terreno per la costruzione di un ricovero per gli emigranti in Mestre . . . . 10.000 —

Totale delle maggiori spese . . . 4.493.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro ad interim *degli affari esteri*
MUSSOLINI.

Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 58, che modifica i vigenti regolamenti speciali delle Facoltà universitarie, delle scuole di medicina veterinaria, di agraria, di farmacia, di applicazione per gli ingegneri, nonchè i regolamenti dei Politecnici della scuola di architettura di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il T. U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795, e modificato con la legge 25 luglio 1922, n. 1147;

Udito il Consiglio superiore di istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai vigenti regolamenti speciali per le Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Medicina e chirurgia, Scienze fisiche, matematiche e naturali, per le Scuole di Medicina veterinaria, di Agraria, di Farmacia, nonchè ai Regolamenti per le Scuole di Applicazione per gli ingegneri e i Politecnici e la Scuola Superiore di Architettura di Roma sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

CAPO I. — Facoltà di giurisprudenza.

Art. 2.

Sono obbligatorie le seguenti materie (art. 15, comma primo, del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. D. 9 agosto 1910, n. 795 e modificato con la legge 25 luglio 1922, n. 1147):

1) Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile;
2) Istituzioni di diritto romano;
3) Diritto civile;
4) Diritto romano;
5) Diritto ecclesiastico;
6) Diritto e procedura penale;
7) Diritto commerciale;
8) Diritto costituzionale;
9) Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
10) Diritto finanziario e scienza delle finanze;
11) Diritto internazionale;
12) Procedura civile e ordinamento giudiziario;
13) Storia del diritto romano;
14) Storia del diritto italiano;
15) Filosofia del diritto;
16) Economia politica;
17) Statistica;
18) Medicina legale.

a) L'insegnamento della Medicina legale sarà comune agli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza e di Medicina e chirurgia, salvo lezioni speciali per gli uni e per gli altri studenti per quelle parti del corso che richiedano uno svolgimento diverso; specializzazione che, per gli studenti di medicina, trova adatta sede negli esercizi obbligatori per essi prescritti.

Art. 3.

Le esercitazioni dichiarate complemento necessario di insegnamenti obbligatori sono le seguenti:

1) Diritto civile (per gli studenti del secondo corso);
2) Diritto e procedura penale (per gli studenti del terzo corso);
3) Diritto amministrativo (per gli studenti del 3. corso).

Art. 4.

I gruppi di materie affini, ai sensi dell'art. 29 *ter*, comma secondo, del T. U., sono stabiliti come segue:

I Gruppo. — Istituzioni di diritto civile — Diritto civile — Istituzioni di diritto romano — Diritto romano — Diritto commerciale — Procedura civile e ordinamento giudiziario.

II Gruppo. — Istituzioni di diritto romano — Storia del diritto romano — Diritto romano.

III Gruppo. — Diritto costituzionale — Diritto amministrativo — Diritto ecclesiastico — Diritto internazionale — Diritto e procedura penale.

IV Gruppo. — Economia politica — Scienza delle finanze e Diritto finanziario — Statistica.

V Gruppo. — Diritto ecclesiastico — Storia del diritto italiano.

VI Gruppo. — Storia del diritto romano — Storia del diritto italiano.

VII Gruppo. — Filosofia del diritto — Diritto costituzionale — Diritto internazionale.

VIII Gruppo. — Filosofia del diritto — Storia del diritto italiano.

IX Gruppo. — Filosofia del diritto — Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile.

X Gruppo. — Diritto costituzionale — Procedura civile e ordinamento giudiziario.

XI Gruppo. — Scienza dell'amministrazione — Filosofia del diritto (dove la Scienza dell'amministrazione è separata dal Diritto amministrativo).

XII Gruppo. — Scienza dell'amministrazione — Diritto amministrativo (come al Gruppo XI).

Art. 5.

I gruppi di scienze intimamente connesse ai sensi dell'art. 34 del T. U. sono stabiliti come segue:

I Gruppo. — Istituzioni di diritto civile — Istituzioni di diritto romano — Diritto civile. — Diritto romano.

II Gruppo. — Istituzioni di diritto romano — Storia del diritto romano — Diritto romano.

III Gruppo. — Istituzioni di diritto civile — Diritto civile — Diritto commerciale — Procedura civile e ordinamento giudiziario.

IV Gruppo. — Diritto costituzionale — Diritto amministrativo — Diritto ecclesiastico.

V Gruppo. — Economia politica — Scienza delle finanze e diritto finanziario — Statistica.

VI Gruppo. — Storia del diritto romano — Storia del diritto italiano.

VII Gruppo. — Storia del diritto italiano — Diritto ecclesiastico.

CAPO II. — Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 6.

Sono obbligatorie le seguenti materie (art. 15, comma primo, del T. U.):

1) Filosofia;
2) Storia della filosofia;
3) Pedagogia;
4) Lingua e letteratura italiana;
5) Lingua e letteratura latina;
6) Lingua e letteratura greca;
7) Storia moderna;
8) Storia antica;
9) Geografia;
10) Archeologia (Antichità classiche);
11) Storia comparata delle lingue classiche;
12) Lingue e letterature neo-latine.

a) Nell'insegnamento di filosofia saranno fusi gli attuali insegnamenti di filosofia teoretica e di filosofia morale. Nelle Università dove le cattedre di filosofia teoretica e di filosofia morale sono coperte da due professori di ruolo, una qualunque delle due cattedre assumerà la denominazione di « filosofia » quando si renda vacante l'altra cattedra; nelle Università, dove una sola delle cattedre suddette è coperta da un professore di ruolo, la cattedra medesima assumerà la denominazione di « filosofia ».

b) Nelle Università, dove le due materie di cui ai precedenti nn. 11) e 12) hanno limiti e denominazioni diverse, cioè: « Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine » e « Storia comparata delle letterature neo-latine », le materie stesse potranno conservare tali limiti e denominazioni.

Art. 7.

Le seguenti materie sono dichiarate obbligatorie nelle sedi per ciascuna di esse indicate (art. 15, comma ultimo, del T. U.):

1) Storia dell'arte medioevale e moderna — Torino, Roma, Bologna;
2) Lingua e letteratura tedesca — Torino, Milano, Padova, Roma, Napoli, Palermo;
3) Lingua e letteratura francese — Torino, Milano, Pavia, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Palermo;
4) Lingua e letteratura inglese — Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Palermo;
5) Lingua e letteratura spagnuola — Milano, Genova.
6) Storia del Cristianesimo (Storia della chiesa) — Roma, Napoli;
7) Storia delle religioni — Roma;
8) Epigrafia e antichità greche — Roma;
9) Epigrafia e antichità romane — Roma;
10) Paleoetnologia — Roma;
11) Topografia romana — Roma;
12) Epigrafia italica — Roma;
13) Antichità pompeiane — Napoli;
14) Egittologia — Torino;
15) Lingua e letteratura slava — Padova.

Art. 8.

Le esercitazioni dichiarate complemento necessario di insegnamenti obbligatori sono le seguenti:

1) Storia della filosofia (per gli studenti di filosofia);
2) Lingua e letteratura italiana;
3) Lingua e letteratura latina;
4) Lingua e letteratura greca;
5) Lingua e letteratura tedesca (per gli studenti di filosofia che abbiano scelto come materia obbligatoria la lingua e letteratura tedesca).

Art. 9.

Ove alle cattedre di lingue e letterature straniere siano addetti lettori, i corsi di questi varranno come corsi di esercitazioni; in tal caso le esercitazioni non potranno formare oggetto di secondo insegnamento o di incarico, salvo il disposto di cui all'art. 28-*bis*, comma quinto, del T. U., nella quale ipotesi il professore, agli effetti del comma quarto dell'articolo medesimo, dovrà tenere personalmente un corso distinto di esercitazioni.

Art. 10.

I gruppi di materie affini ai sensi dell'art. 29-ter, comma secondo, del T. U. sono stabiliti come segue:

I Gruppo. — Filosofia — Storia della filosofia — Pedagogia — Filosofia teoretica e Filosofia morale (finchè vi saranno cattedre distinte).

II Gruppo. — Lingua e letteratura italiana — Lingue e letterature neo-latine.

III Gruppo. — Lingue e letterature neo-latine — Lingua e letteratura francese — Lingua e letteratura spagnuola (il professore della prima materia potrà assumere, come affine, un secondo insegnamento della seconda o della terza, ma non viceversa).

IV Gruppo. — Lingua e letteratura latina — Lingua e letteratura greca.

V Gruppo. — Lingua e letteratura latina — Lingua e letteratura greca — Antichità classiche (i professori della prima e

seconda materia potranno assumere, come affine, un secondo insegnamento della terza, ma non viceversa).

VI GRUPPO. — Lingua e letteratura latina — Lingua e letteratura greca — Storia comparata delle lingue classiche (i professori della prima e seconda materia potranno assumere, come affine, un secondo insegnamento della terza, ma non viceversa).

VII GRUPPO. — Storia antica — Archeologia.

VIII GRUPPO. — Storia antica — Antichità classiche (oppure Epigrafia e antichità greche o Epigrafia e antichità romane).

IX GRUPPO. — Storia antica — Storia moderna — Geografia (i professori della prima e seconda materia potranno assumere, come affine, un secondo insegnamento della terza, ma non viceversa).

X GRUPPO. — Sanscrito (materia facoltativa) — Storia comparata delle lingue classiche.

XI GRUPPO. — Storia del Cristianesimo — Storia delle Religioni.

Art. 11.

Per conseguire la *laurea in filosofia* sono obbligatorie le seguenti materie:

1) Filosofia [o Filosofia teoretica o Filosofia morale] (corso biennale);
2) Storia della filosofia (corso biennale);
3) Pedagogia (corso biennale);
4) Psicologia sperimentale (corso annuale);
5) Lingua e letteratura italiana (corso biennale);
6) Lingua e letteratura latina (corso biennale);
7) Lingua e letteratura greca o Lingua e letteratura tedesca (corso biennale);
8) Storia antica, o Storia moderna, o Storia del Cristianesimo (corso annuale);
9) altre quattro materie annuali a scelta, fra le materie della Facoltà e le materie di altre Facoltà, che saranno indicate dalla Facoltà stessa. Lo studente, secondo lo speciale indirizzo degli studi, cui vuol dedicarsi, potrà riprendere le iscrizioni, in numero non superiore a due, a nuovi corsi annuali delle materie obbligatorie contemplate nei numeri da 1) a 4), inclusivo cui sia stato già iscritto, comprendendo i detti corsi fra le quattro materie a scelta e sostenendo in esse esami distinti da quelli delle materie stesse, in quanto obbligatorie.

a) Dove non esista l'insegnamento della psicologia sperimentale, sarà, in sua vece, obbligatoria una materia fra quelle della Facoltà di scienze o della Facoltà di medicina, designate dalla Facoltà di lettere.

Art. 12.

Per conseguire la *laurea in lettere* sono obbligatorie le seguenti materie:

1) Una materia filosofica, cioè: Filosofia (o Filosofia teoretica o Filosofia morale) o Storia della filosofia o Pedagogia (come corsi biennali, oppure due delle dette materie filosofiche, come corsi annuali);
2) Lingua e letteratura italiana (corso biennale);
3) Lingua e letteratura latina (corso biennale);
4) Lingua e letteratura greca (corso biennale);
5) e 6) Storia antica e Storia moderna, una annuale l'altra biennale, a scelta dallo studente;
7) Geografia (corso annuale);
8) Archeologia [o Storia dell'arte] (corso annuale);
9) Storia comparata delle lingue classiche (corso annuale);
10) Lingue e letterature neo-latine (corso annuale);
11) Altre quattro materie, come corsi annuali, a scelta tra le materie della Facoltà e le materie di altre Facoltà, che saranno indicate dalla Facoltà stessa. Lo studente, secondo lo speciale indirizzo degli studi, cui vuol dedicarsi, potrà riprendere le iscrizioni, in numero non superiore a due, a nuovi corsi annuali delle materie obbligatorie contemplate nei numeri dal 2) al 10) inclusivo, cui sia stato già iscritto, comprendendo i detti corsi tra le quattro materie a scelta e sostenendo in esse esami distinti da quelli delle materie stesse, in quanto obbligatorie.

E' inoltre obbligatoria, prima della laurea, una prova scritta di latino.

Art. 13.

Sono aboliti i quadri di cui all'art. 10 del Regolamento speciale per la Facoltà di Lettere e Filosofia, e successive modificazioni.

Art. 14.

Per la *laurea in filosofia* sono obbligatorie le seguenti esercitazioni:

1) Storia della filosofia;
2) Lingua e letteratura latina;
3) Lingua e letteratura greca, oppure lingua e letteratura tedesca;
4) inoltre cinque corsi di esercitazioni, a scelta dello studente, fra quelli di materie, cui egli è iscritto.

a) Le esercitazioni sono tutte annuali;

b) E' consentito di ripetere un corso di esercitazioni in una o più materie e questo nuovo corso di esercitazioni è compreso nel computo delle otto esercitazioni, che lo studente deve seguire.

Art. 15.

Per la *laurea in lettere* sono obbligatorie le seguenti esercitazioni:

1) Lingua e letteratura italiana;
2) Lingua e letteratura latina;
3) Lingua e letteratura greca;
4) inoltre cinque corsi di esercitazioni a scelta dello studente fra quelli di materie, cui egli è iscritto.

a) Le esercitazioni sono tutte annuali. Quelle di letteratura italiana, di letteratura latina e di letteratura greca sono di regola seguite in un anno non compreso nel biennio delle rispettive lezioni.

b) E' consentito di ripetere un corso di esercitazioni in una o più materie, e questo nuovo corso di esercitazioni è compreso nel computo delle otto esercitazioni che lo studente deve seguire.

Art. 16.

I gruppi di scienze intimamente connesse ai sensi dell'art. 34 del T. U. sono stabiliti come segue:

I GRUPPO. — Filosofia — Storia della filosofia — Pedagogia.

II GRUPPO. — Lingua e letteratura latina — Lingua e letteratura greca.

III GRUPPO. — Lingue e letterature neo-latine — Lingua e letteratura francese — Lingua e letteratura spagnuola.

IV GRUPPO. — Storia antica — Antichità classiche — Epigrafia ed antichità greche — Epigrafia ed antichità romane.

a) La filosofia morale e teoretica e la grammatica greca e latina, finchè vi saranno titolari per queste materie, saranno rispettivamente comprese, le prime due nel I gruppo, e la terza nel II gruppo.

b) Caso per caso, su proposta motivata della Facoltà, il Consiglio Superiore di P. I. potrà riconoscere l'intima connessione ai sensi dell'art. 34 del T. U. tra materie della Facoltà e materie della Facoltà di Giurisprudenza.

CAPO III. — Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 17.

Sono obbligatorie le seguenti materie (art. 15, comma primo, del T. U.):

1) Fisica sperimentale (applicata alla medicina);
2) Chimica generale inorganica e organica (applicata alla medicina);
3) Botanica;
4) Zoologia e anatomia e fisiologia comparata (con speciale riguardo alla medicina);
5) Anatomia umana normale (descrittiva, topografica e microscopica);
6) Fisiologia;
7) Farmacologia e tossicologia;
8) Patologia generale;
9) Anatomia ed istologia patologica;
10) Patologia speciale medica dimostrativa;
11) Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
12) Clinica medica generale e semeiotica;
13) Clinica chirurgica generale, semeiotica e medicina operatoria;
14) Clinica pediatrica;
15) Clinica ostetrica e ginecologica;
16) Clinica oculistica;
17) Clinica delle malattie nervose e mentali;
18) Clinica dermosifilopatica;
19) Igiene e polizia medica;
20) Medicina legale;
21) Clinica e patologia delle malattie esotiche.

a) La cattedra 2) sarà ricoperta mediante assegnazione di un secondo insegnamento o per incarico. Lo stesso dicasi delle cattedre 3) e 4), quando per esse non siano applicabili le norme sotto indicate.

b) Il corso di botanica verrà frequentato presso la Facoltà di scienze, qualora esista nella sede, salvo speciali lezioni ed esercizi per gli studenti di medicina. Anche l'esame avrà luogo su programma speciale approvato dalla Facoltà di medicina.

c) I corsi di zoologia e di anatomia e fisiologia comparata o il corso di zoologia ed anatomia comparata, là dove le due cattedre siano riunite, saranno frequentati presso la Facoltà di Scienze, salvo speciali lezioni ed esercizi per gli studenti di medicina.

L'esame sarà però unico su programma approvato dalla Facoltà di medicina.

Quando le Facoltà di medicina e di scienze di una Università lo ritengano opportuno, gli insegnamenti di zoologia ed anatomia comparata, previo accordo fra le due Facoltà e col consenso dei professori interessati, potranno essere impartiti per gli studenti di medicina in un apposito corso unico annuale con esame unico. In tal caso questo corso sarà assunto dall'uno o dall'altro dei titolari dei predetti insegnamenti e potrà essere svolto ad anni alterni coi corsi corrispondenti della Facoltà di Scienze.

d) Per quanto riguarda l'insegnamento dell'anatomia (descrittiva, topografica e microscopica), ove si verifichi la condizione di cui all'art. 16, comma terzo, del Regolamento generale universitario), una delle parti (o la topografica o la microscopica) potrà essere affidata per incarico, su proposta della Facoltà previo consenso del titolare, e parere conforme del Consiglio superiore di P. I.

e) Per quanto riguarda la medicina operatoria, lo svolgimento della parte teorica sarà compreso nelle 6 ore settimanali dell'insegnamento di clinica chirurgica, mentre la parte pratica farà parte degli esercizi della clinica stessa. L'esame della medicina operatoria sarà a parte.

f) La cattedra di clinica e patologia delle malattie esotiche è conservata nella sola Università di Napoli. Per gli studenti di tale Università sono obbligatorii la frequenza e l'esame di clinica e patologia delle malattie esotiche. L'esame stesso potrà essere sostenuto insieme con quello di clinica medica.

Art. 18.

Gli esercizi obbligatori delle seguenti materie sperimentali obbligatorie hanno il carattere di cui all'art. 28-*bis*, comma sesto, del T. U.:

1) Chimica generale inorganica ed organica (appl. alla medicina);
2) Anatomia umana normale (descrittiva, topografica e microscopica);
3) Fisiologia;
4) Farmacologia e tossicologia;
5) Patologia generale;
6) Anatomia e istologia patologica;
7) Patologia speciale medica dimostrativa;
8) Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
9) Clinica medica generale e semeiotica;
10) Clinica chirurgica generale, semeiotica e medicina operatoria;
11) Clinica pediatrica;
12) Clinica ostetrica e ginecologica;
13) Clinica oculistica;
14) Clinica delle malattie nervose e mentali;
15) Clinica dermosifilopatica;
16) Igiene e polizia medica;
17) Medicina legale;
18) Clinica e patologia delle malattie esotiche (a Napoli).

a) Tali esercizi daranno luogo alla fine dei rispettivi corsi ad una prova pratica.

Art. 19.

Per gli insegnamenti delle materie elencate ai precedenti nn. 2, 9, 10 e 12 sono obbligatorie almeno 6 ore settimanali all'infuori degli esercizi.

Art. 20.

I gruppi di materie affini, ai sensi dell'art. 29-*ter*, comma secondo, del T. U. sono stabiliti come segue:

I Gruppo. — Fisiologia - Farmacologia e tossicologia;

II Gruppo. — Patologia speciale medica dimostrativa - Clinica medica generale e semeiotica;

III Gruppo. — Patologia speciale chirurgica dimostrativa - Clinica chirurgica, semeiotica e medicina operatoria.

Art. 21.

E' abrogato l'art. 3 del Regolamento speciale, per le Facoltà di Medicina e chirurgia.

CAPO IV. — Facoltà di scienze.

Art. 22.

Sono obbligatorie le seguenti materie (art. 15, comma primo, del T. U.):

1) Fisica sperimentale.
2) Chimica generale ed inorganica.
3) Chimica organica.
4) Mineralogia.

5) Botanica.
6) Geologia.
7) Zoologia.
8) Anatomia e Fisiologia comparata.
9) Analisi algebrica.
10) Analisi infinitesimale.
11) Geometria analitica.
12) Geometria proiettiva con disegno.
13) Geometria descrittiva con disegno.
14) Disegno di ornato e di Architettura elementare.
15) Meccanica razionale.
16) Geodesia teoretica.
17) Fisica matematica.
18) Analisi superiore.
19) Geometria superiore.
20) Astronomia.
21) Matematiche complementari.
22) Fisica superiore o complementi di Fisica.
23) Chimica fisica e complementi di Chimica.
24) Corso speciale di matematica per i chimici e per i naturalisti.
25) Corso complementare di scienze naturali.

a) Il corso di disegno di ornato e di architettura elementare potrà essere dato nell'Istituto di Belle Arti, quando esiste nella città ove ha sede l'Università.

b) Al corso speciale di Matematica per i chimici ed i naturalisti e al corso complementare di Scienze naturali si provvederà mediante attribuzione di un secondo insegnamento o di un incarico.

c) Le coppie di materie sottoelencate saranno di regola riunite in una cattedra con un sol titolare:

Geometria proiettiva e Geometria descrittiva.
Geometria analitica e Geometria proiettiva.
Geometria descrittiva e applicazioni di Geometria descrittiva.
Analisi algebrica e Geometria analitica.
Analisi algebrica e Analisi infinitesimale.

Si potrà derogare a questa norma su motivata proposta della Focoltà ed in seguito a parere del Consiglio Superiore di P. I. Tale norma si applicherà a mano a mano che si verificheranno le vacanze delle cattedre rispettive.

d) I due corsi di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica, dove non esistano due titolari di ruolo, saranno svolti dallo stesso professore ad anni alternati.

Su motivata proposta della Facoltà e su parere del Consiglio Superiore di P. I. potranno essere nominati altri titolari di ruolo per le cattedre di Chimica organica;

e) I corsi di Zoologia e Anatomia comparata per gli studenti della Facoltà di Scienze e quelli delle stesse materie per gli studenti di altre Facoltà o Scuole saranno svolti ad anni alternati da un medesimo professore, subordinatamente alla disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 17 del presente decreto.

La norma stessa è valida nei riguardi dell'alternarsi dei corsi di Geologia e di Geologia applicata rispettivamente presso la Facoltà di scienze e presso le Scuole Ingegneri.

Art. 23.

Le esercitazioni dichiarate complemento necessario di insegnamenti obbligatori sono le seguenti:

1) Analisi algebrica.
2) Analisi infinitesimale.
3) Geometria analitica.
4) Geometria descrittiva.
5) Meccanica razionale.
6) Matematiche complementari.
7) Geometria proiettiva con disegno.

Art. 24.

Ove alle rispettive cattedre sia assegnato personale assistente — anche se presti l'opera sua simultaneamente per più cattedre — le esercitazioni di cui al precedente articolo saranno quelle svolte dall'assistente sotto l'alta direzione del professore; le esercitazioni non potranno in tal caso formare oggetto di secondo insegnamento o di incarico, salvo il disposto dell'articolo 28-bis, comma quinto del T. U., nella quale ipotesi il professore, agli effetti del comma 4. dell'articolo medesimo, dovrà personalmente tenere un distinto corso di esercitazioni.

Art. 25.

Per le seguenti materie obbligatorie sono indispensabili almeno 6 ore settimanali:

1) Geometria proiettiva e Geometria descrittiva.
2) Analisi algebrica e Geometria analitica.
3) Analisi algebrica e Analisi infinitesimale.
4) Disegno di ornato e di architettura elementare (biennale).

(Quando siano riunite in una cattedra con un sol titolare).

Le sei ore settimnali possono essere anche impiegate in due corsi distinti (tre ore per un corso e tre per l'altro).

Art. 26.

Gli esercizi obbligatori delle seguenti materie sperimentali obbligatorie, hanno il carattere di cui all'art. 28-bis, comma sesto, del T. U.:

1) Fisica sperimentale.
2) Chimica generale ed inorganica.
3) Chimica organica.
4) Chimica fisica e complementi di chimica.
5) Mineralogia.
6) Geologia.
7) Botanica.
8) Zoologia.
9) Anatomia comparata.

Art. 27.

I gruppi di materie affini ai sensi dell'art. 29-*ter*, comma secondo del T. U. sono stabiliti come segue:

I Gruppo. — Fisica sperimentale - Fisica superiore e complementi di fisica - Fisica tecnica (scuole ingegneri) - Elettrotecnica (scuole ingegneri) - Fisica terrestre - Corso speciale di matematica per i chimici ed i naturalisti.

II Gruppo. — Chimica generale ed inorganica - Chimica organica - Chimica farmaceutica e tossicologica - Chimica bromatologica - Chimiche applicate (scuole ingegneri) - Chimica fisica e complementi di chimica (anche delle scuole ingegneri).

III Gruppo. — Zoologia — Anatomia e fisiologia comparate — Istologia e fisiologia generale — Anatomia e fisiologia umana — Antropologia — Corso complementare di scienze naturali.

IV Gruppo. — Geologia — Mineralogia — Geografia fisica — Fisica terrestre — Corso complementare di scienze naturali.

V Gruppo. — Analisi algebrica — Analisi infinitesimale — Geometria analitica — Geometria proiettiva — Geometria descrittiva — Analisi superiore — Geometria superiore — Matematiche complementari — Applicazioni di geometria descrittiva (scuole ingegneri) — Geometria descrittiva per gli studenti di agraria.

VI Gruppo. — Fisica matematica — Meccanica razionale — Analisi superiore.

VII Gruppo. — Astronomia — Geodesia — Geodesia e geometria pratica (scuole ingegneri).

VIII Gruppo. — Fisica matematica — Meccanica razionale

— Meccanica applicata alle macchine e alle costruzioni (scuole ingegneri) — Idraulica (scuole ingegneri).

IX Gruppo. — Disegno di ornato — Disegno di architettura elementare — Disegno di ornato e di architettura elementare — Architettura (scuole ingegneri).

Art. 28.

I gruppi di scienze intimamente connesse ai sensi dell'art. 34 del T. U. sono stabiliti come segue:

I Gruppo. — Fisica sperimentale — Fisica tecnica (scuole ingegneri) — Fisica superiore e complementi di fisica.

II Gruppo. — Chimica generale — Chimica inorganica — Chimica organica — Chimica farmaceutica (scuole di farmacia) — Chimica applicata (scuole d'applicazione per ingegneri) — Chimica fisica e complementi di chimica.

III Gruppo. — Zoologia — Anatomia e fisiologia comparata — Istologia e fisiologia generale — Anatomia e fisiologia umana.

IV Gruppo. — Mineralogia — Geologia.

V Gruppo. — Analisi algebrica — Analisi infinitesimale — Algebra e geometria analitica — Analisi superiore — Matematiche complementari.

VI Gruppo. — Geometria analitica — Geometria proiettiva — Geometria descrittiva — Geometria analitica e proiettiva — Geometria proiettiva e descrittiva — Geometria superiore — Matematica complementari.

VII Gruppo. — Meccanica razionale — Fisica matematica — Meccanica applicata alle macchine (scuole d'applicazione per gli ingegneri) — Meccanica applicata alle costruzioni (scuole d'applicazione per gli ingegneri) — Idraulica (scuole d'applicazione per gli ingegneri).

VIII Gruppo. — Geodesia teoretica — Geodesia e geometria pratica — Astronomia.

IX Gruppo. — Disegno di ornato — Disegno di architettura elementare — Disegno di ornato e di architettura elementare — Architettura (scuole d'applicazione per gl'ingegneri).

Art. 29.

Per conseguire la *laurea in matematica pura* sono obbligatorie le seguenti materie:

1) Fisica sperimentale (corso biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (compresi gli elementi di chimica organica);
3) Analisi algebrica;
4) Analisi infinitesimale;
5) Geometria analitica;
6) Geometria proiettiva;
7) Geometria descrittiva;
8) Meccanica razionale;
9) Fisica matematica;
10) Analisi superiore;
11) Geometria superiore;
12) Un corso scelto fra astronomia e geodesia oppure, previa deliberazione della Facoltà, su domanda dello studente, un corso anche facoltativo di matematica superiore (meccanica superiore, calcolo delle probabilità, teoria dei numeri, ecc.), o di fisica superiore o applicata, che può essere scelto tra quelli della scuola ingegneri, se questa esiste nella città ove ha sede l'Università, o infine un corso di matematica attuariale o di statistica, che può essere scelto anche tra quelli della Facoltà giuridica.

Art. 30.

Per conseguire la *licenza del biennio fisico matematico* sono obbligatorie le seguenti materie:

1) Fisica sperimentale (corso biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (compresi gli elementi di chimica organica);
3) Analisi algebrica;
4) Analisi infinitesimale;
5) Geometria analitica;
6) Geometria proiettiva;
7) Geometria descrittiva;
8) Meccanica razionale;
9) Disegno d'ornato e di architettura elementare.

Art. 31.

Per conseguire la *laurea in fisica* sono obbligatorie le seguenti materie:

1) Fisica sperimentale (corso biennale);
2) Chimica generale ed inorganica;
3) Chimica organica;
4) Analisi algebrica;
5) Analisi infinitesimale;
6) Geometria analitica;
7) Geometria proiettiva;
8) Geometria descrittiva;
9) Meccanica razionale;
10) Fisica matematica;
11) Fisica superiore e complementi di fisica (corso biennale);
12) Mineralogia;
13) Un corso a scelta fra fisica terrestre o chimica fisica, o geografia fisica, o analisi superiore, o astronomia, o geodesia, o calcolo delle probabilità, oppure, previa deliberazione della Facoltà, su domanda dello studente, un corso anche facoltativo di fisica applicata che può essere scelto tra quelli della scuola ingegneri, se questa esista nella città ove ha sede l'Università.

Inoltre lo studente dovrà frequentare nel terzo e nel quarto anno il laboratorio di fisica e per una anno quello di chimica.

a) Lo studente, che non provenga dall'Istituto tecnico, dovrà aver superato una prova di disegno a mano libera.

b) Nelle Facoltà, dove la Geometria proiettiva e la descrittiva con disegno costituiscono due corsi distinti, gli studenti potranno dare un solo esame complessivo su apposito programma approvato dalla Facoltà.

c) Il corso di fisica superiore e complementi di fisica è comune agli studenti che aspirano alla laurea in fisica ed a quelli che aspirano alla laurea mista in fisica e matematica. Esso è diretto ad ampliare la cultura degli studenti nei campi superiori della fisica, con speciale riguardo a quelli che sono più strettamente collegati colle questioni didattiche dell'insegnamento medio.

Art. 32.

Per conseguire la *laurea in chimica* sono obbligatorie le seguenti materie:

1) Fisica sperimentale (corso biennale);
2) Chimica generale ed inorganica;
3) Chimica organica;
4) Mineralogia;
5) Corso speciale di matematica;
6) Chimica farmaceutica e tossicologica;
7) Chimica fisica e complementi di chimica (corso biennale) e chimica industriale e due corsi scelti tra quelli indicati dalla Facoltà, previa domanda dello studente.

a) Mancando il corso di chimica industriale, lo studente dovrà frequentare e dare gli esami su corsi scelti fra le chimiche applicate. I corsi di cui al precedente n. 7 potranno essere scelti anche fra quelli svolti presso la Scuola ingegneri, se esiste nella città ove ha sede l'Università.

Art. 33.

Per conseguire la *laurea in scienze naturali* sono obbligatorie le seguenti materie:

1) Fisica sperimentale (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica;
3) Chimica organica;
4) Botanica;
5) Zoologia;
6) Anatomia e fisiologia comparata;
7) Geologia;
8) Mineralogia;
9) Corso speciale di matematica;
10) Istologia e fisiologia generale, nonchè anatomia e fisiologia umana, e un'altra materia scelta fra la geografia fisica, la paleontologia, l'antropologia, la biologia vegetale o fra quegli altri corsi che indicherà la Facoltà.

a) Per le Facoltà di Scienze, che non abbiano cattedre proprie di Anatomia e Fisiologia, lo studente, in luogo dei corsi di Istologia e Fisiologia generale e di Anatomia e Fisiologia umana, seguirà per un anno i corsi di Anatomia umana normale e di Fisiologia presso la Facoltà Medica.

Art. 34.

Per conseguire la *laurea mista in scienze fisiche e matematiche* sono obbligatorie le seguenti materie:

1) Fisica sperimentale (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica;
3) Chimica organica;
4) Analisi algebrica;
5) Analisi infinitesimale;
6) Geometria analitica;
7) Geometria proiettiva con disegno;
8) Geometria descrittiva con disegno;
9) Meccanica razionale;
10) Fisica superiore e complementi di fisica (biennale);
11) Matematiche complementari (biennale).

a) Il corso di fisica superiore e complementi di fisica sostituisce il corso biennale di conferenze e di esercitazioni didattiche e metodologiche in fisica, di cui all'art. 33 del R. D. 24 novembre 1921, n. 1837, modificato con R. D. 19 febbraio 1922, n. 139;

b) Il secondo comma dell'art. 33 del R. D. 24 novembre 1921, n. 837, resta così modificato:

« Inoltre dovranno seguire, a scelta, un corso di Fisica Matematica o di Astronomia o di Geodesia o di Fisica terrestre ed in più dovranno frequentare per due anni un laboratorio di Fisica, dei quali uno per esercizi di misure ed uno per la preparazione di esperienze scolastiche; e per un anno un laboratorio di Chimica per la preparazione delle esperienze scolastiche ».

Art. 35.

Per conseguire la *laurea mista in scienze fisiche e naturali* sono obbligatorie le seguenti materie:

1) Fisica sperimentale (biennale);
2) Corso speciale di matematica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica;
6) Zoologia;
7) Anatomia e fisiologia comparata;
8) Geologia;
9) Mineralogia;
10) Istologia e fisiologia generale (dove esiste) o Geografia fisica (dove esiste);
11) Fisica superiore e complementi di fisica (biennale);
12) Corso complementare di scienze naturali (biennale).

a) Questi due ultimi corsi sostituiscono quelli di cui al penultimo comma dell'art. 34 del R. D. 24 novembre 1921, n. 1837, modificato con R. D. 19 febbraio 1922, n. 139. Il corso complementare di scienze naturali si svolgerà per un anno sulle scienze biologiche e per un altro anno su quelle non biologiche.

Art. 36.

Per quanto concerne gli *esercizi sperimentali prescritti per talune lauree* vale la norma di cui all'art. 60 del presente Decreto.

CAPO V. — SCUOLE SUPERIORI DI MEDICINA VETERINARIA. —

Art. 37.

Sono obbligatorie le seguenti materie (art. 15, comma primo, del T. U.):

1) Fisica sperimentale (appl. alla medicina);
2) Chimica generale inorganica ed organica (appl. alla medicina);
3) Botanica;
4) Zoologia e anatomia e fisiologia comparata (con speciale riguardo alla medicina);
5) Fisiologia;
6) Patologia generale;
7) Farmacologia e tossicologia;
8) Anatomia veterinaria (descrittiva, topografica, microscopica);
9) Anatomia patologica veterinaria e tecnica delle autopsie;
10) Patologia e clinica medica veterinaria;
11) Patologia e clinica chirurgica veterinaria e medicina operatoria;
12) Zootecnica ed ezoognosia;
13) Igiene, polizia sanitaria ed ispezioni delle carni da macello;
14) Ostetricia, podologia e vizi redibitori.

a) I corsi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) saranno comuni con gli studenti di Medicina, dove esista la Facoltà medica.

b) Il corso di Ostetricia, podologia e vizi redibitori sarà sempre tenuto per incarico.

c) Per la Patologia e clinica medica veterinaria lo studente dovrà sostenere due esami distinti, e similmente per la Patologia e clinica chirurgica veterinaria e medicina operatoria (un esame di Patologia ed uno di Clinica chirurgica e Medicina operatoria).

d) Per la Ostetricia, Podologia e vizi redibitori vi saranno due esami distinti (uno di Ostetricia e l'altro di Podologia e vizi redibitori).

e) L'ordine degli esami da darsi per le materie del precedente elenco sarà stabilito dalla scuola.

Art. 38.

Per le seguenti materie obbligatorie sono indispensabili almeno 6 ore settimanali:

1) Anatomia veterinaria;
2) Anatomia patologica veterinaria e tecnica delle autopsie;
3) Patologia e clinica medica veterinaria;
4) Patologia e clinica chirurgica veterinaria e medicina operatoria;
5) Zootecnia ed ezoognosia;
6) Igiene, Polizia sanitaria e Ispezioni delle carni da macello;
7) Ostetricia, podologia e vizi redibitori.

Art. 39.

Gli esercizi obbligatori delle seguenti materie sperimentali

obbligatorie hanno il carattere di cui all'art. 28-*bis*, comma sesto, del T. U.:
1) Fisiologia.
2) Patologia generale.

CAPO VI. — POLITECNICI E SCUOLE DI APPLICAZIONE PER GLI INGEGNERI.

Art. 40.

Tutte le materie di insegnamento che a norma delle vigenti disposizioni si impartiscono presso i Politecnici e le Scuole di applicazione per gli ingegneri sono obbligatorie ai sensi dell'articolo 15, comma primo del T. U.

L'insegnamento della statica grafica sarà assorbito da quello di meccanica applicata alle costruzioni, a mano a mano che si renderanno vacanti le relative cattedre.

Per l'insegnamento dell'igiene, gli studenti di ingegneria seguiranno il corso corrispondente della Facoltà medica, con esonero da una parte delle lezioni ed aggiunta di alcune integrative ad essi destinate; il programma di esame dovrà essere approvato dal Consiglio del relativo istituto.

Art. 41.

Per tutte le materie le esercitazioni (comprese quelle grafiche dei progetti) sono dichiarate complemento necessario degli insegnamenti stessi.

Ove alle rispettive cattedre sia assegnato personale assistente — anche se presti l'opera sua simultaneamente per più cattedre — le esercitazioni sono quelle svolte dall'assistente sotto l'alta direzione del professore; le esercitazioni non possono in tale caso formare oggetto di secondo insegnamento o di incarico, salvo il disposto del comma quinto dell'art. 28-*bis* del T. U., nella quale ipotesi il professore, agli effetti del comma quarto dell'articolo medesimo, deve personalmente tenere un distinto corso di esercitazioni.

Art. 42.

Nessuno degli esercizi di materie sperimentali ha il carattere richiesto dal comma sesto dell'art. 28-*bis* T. U.

Art. 43.

L'intima connessione tra varie scienze, agli effetti dell'art. 34 del T. U. sarà riconosciuta caso per caso dal Consiglio Superiore di P. I.

Art. 44.

I gruppi di materie affini, ai sensi dell'art. 29-*ter*, comma secondo, del T. U. sono stabiliti come segue:

I GRUPPO — Meccaniche applicate - Meccanica razionale - Macchine - Costruzioni civili e meccaniche.

II GRUPPO — Idrauliche - Costruzioni idrauliche.

III GRUPPO — Fisica tecnica - Fisica sperimentale - Elettrotecnica - Elettrologia - Impianti elettrici e misure elettriche - Costruzioni elettromeccaniche.

IV GRUPPO — Chimiche - Chimica fisica - Elettrochimica.

V GRUPPO — Geometrie - Analisi matematiche.

a) Nei gruppi sopraindicati le materie d'insegnamento vengono designate con denominazioni generiche comprendenti quelle adottate nei diversi istituti.

Art. 45.

SCUOLA SUPERIORE POLITECNICA DI NAPOLI.

Per le materie sottoindicate sono indispensabili almeno 6 ore settimanali, anche ripartite in due anni di corsi distinti:
1) Costruzioni navali, comprese le costruzioni navali militari;
2) Architettura tecnica.
3) Idraulica teorica e pratica.
4) Topografia e Geodesia.
5) Costruzioni in legno e ferro.
6) Ferrovie e lavori stradali.
7) Costruzioni idrauliche e ponti in muratura.
8) Architettura navale.
9) Elettrochimica e complementi di chimica.
10) Chimica tecnologica inorganica e chimica applicata.

Art. 46.

SCUOLA DI APPLICAZIONE PER GLI INGEGNERI DI ROMA

a) I quattro insegnamenti sotto indicati saranno distribuiti fra tre professori, dei quali due almeno con 6 ore settimanali; il terzo professore, se di ruolo, potrà avere un secondo insegnamento di altra materia o di esercitazioni.
Macchine termiche ed idrauliche.
Meccanica applicata alle macchine.
Meccanica applicata alle costruzioni (e Statica grafica).
Teoria dei ponti.

b) I tre insegnamenti sotto indicati saranno distribuiti fra tre professori come sopra:
Elettrotecnica.
Fisica tecnica.
Misure e impianti elettrici.

c) I seguenti insegnamenti avranno almeno 6 ore settimanali:
Chimica applicata.
Geodesia e Geometria pratica.

Art. 47.

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DI MILANO.

a) I seguenti insegnamenti saranno distribuiti fra otto professori, dei quali almeno tre con sei ore settimanali. Gli altri professori, se di ruolo, potranno avere un secondo insegnamento di altra materia o un corso di esercitazioni:
Meccanica applicata alle macchine.
Meccanica applicata alle costruzioni (e Statica grafica).
Meccanica applicata.
Costruzione di motori termini e idraulici.
Costruzione delle macchine.
Costruzione dei ponti e delle opere marittime.
Tecnologie meccaniche.
Impianti industriali.
Costruzioni industriali.
Costruzioni civili.
Macchine termiche ed idrauliche.

b) I seguenti insegnamenti saranno distribuiti tra cinque professori, dei quali almeno uno con 6 ore settimanali (per gli altri professori come sopra):
Elettrotecnica.
Fisica sperimentale.
Fisica tecnica e Termodinamica.
Impianti elettrici e misure elettriche.
Tecnologia elettrica.
Costruzioni elettromeccaniche.

c) I seguenti insegnamenti avranno almeno 6 ore settimanali:
Idraulica generale ed industriale.
Topografia e Geodesia.
Geometria analitica, proiettiva e descrittiva (con un sol professore).

Art. 48.

SCUOLA DI APPLICAZIONE PER GLI INGEGNERI DI PADOVA.

a) I seguenti insegnamenti saranno distribuiti tra due professori con 6 ore settimanali ciascuno:
Meccanica applicata alle costruzioni (e Statica grafica).
Meccanica applicata alle macchine.
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
Macchine termiche ed idrauliche.

b) I seguenti insegnamenti saranno distribuiti tra due professori con 6 ore settimanali ciascuno:
Elettrotecnica.
Elettrologia.
Fisica tecnica.
Misure elettriche.

c) I seguenti insegnamenti avranno almeno 6 ore settimanali:
Architettura tecnica.
Geodesia e Geometria pratica.
Strade ordinarie e ferrate.

Art. 49.

Le disposizioni, di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 del presente Decreto, relative a Istituti, che nel loro complesso comprendono le varie sezioni di ingegneria, saranno applicabili anche agli altri Istituti di ugual natura, nonchè alla Scuola navale di Genova e alle Scuole di chimica industriale di Bologna e di Pavia, compatibilmente con gli speciali ordinamenti vigenti per ciascuno istituto.

CAPO VII. — Scuole di agraria.

Art. 50.

a) Tutte le materie d'insegnamento che a norma delle vigenti disposizioni s'impartiscono presso le Scuole di agraria sono obbligatorie (art. 15, comma primo del T. U.).

b) Una sola materia specifica della Scuola di agraria ha esercizi sperimentali obbligatori con il carattere di cui al comma sesto dell'art. 28-*bis* del T. U.: la chimica agraria.

c) Per le seguenti materie sono indispensabili almeno 6 ore settimanali:
Ingegneria agraria.
Agronomia, agricoltura ed economia rurale.

d) Per le esercitazioni varranno le disposizioni stabilite per gli Istituti di cui al precedente capo.

CAPO VIII. — Scuole di farmacia.

Art. 51.

Sono obbligatorie le seguenti materie (art. 15, comma primo, del T. U.):
1) Fisica sperimentale (corso in comune con quello della Facoltà di medicina);
2) Chimica generale inorganica ed organica (corso in comune con la Facoltà di medicina per gli aspiranti al diploma di farmacia);
3) Chimica generale ed inorganica (per gli aspiranti alla laurea);
4) Chimica organica (per gli aspiranti alla laurea);
5) Mineralogia;
6) Botanica;
7) Zoologia;
8) Igiene;
9) Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
10) Chimica bromatologica;
11) Materia medica (Farmacognosia) e farmacologia.

Esercizi obbligatori di materie sperimentali obbligatorie (art. 28-*bis*, comma sesto, del T. U.).

Chimica farmaceutica e tossicologica:

a) Il corso di chimica bromatologica verrà dato come secondo insegnamento o come incarico.

b) Nulla è variato nei riguardi degli esercizi da farsi in laboratorio, tanto per gli aspiranti al diploma, quanto per gli aspiranti alla laurea, secondo le disposizioni del vigente Regolamento speciale.

Gli esercizi di Farmacognosia sono obbligatori anche per gli aspiranti alla laurea.

CAPO IX. — Scuola superiore di architettura di Roma.

Art. 52.

Sono obbligatorie le seguenti materie (art. 15, comma primo, del T. U.):
1) Architettura tecnica professionale ed estimo.
2) Geometria proiettiva e descrittiva.
3) Composizione architettonica.
4) Carattere degli edifici.
5) Matematica.
6) Materie giuridiche.
7) Meccanica razionale.
8) Mineralogia e geologia applicata.
9) Scenografia.
10) Decorazione.
11) Storia dell'arte.
12) Disegno architettonico e elementi di composizione.
13) Arredamenti e decorazioni.
14) Elementi costruttivi.
15) Plastica ornamentale.
16) Disegno d'ornato e figura.
17) Fisica sperimentale e tecnica.
18) Igiene delle costruzioni.
19) Topografia e costruzioni stradali.
20) Restauro dei monumenti.
21) Rilievo dei monumenti.
22) Chimica generale applicata ai materiali da costruzione.
23) Scienza delle costruzioni.
24) Idraulica applicata e impianti varii.
25) Edilizia e arte dei giardini.
26) Storia dell'architettura.

Art. 53.

Per le seguenti materie sono indispensabili almeno 6 ore settimanali:
1) Matematica.
2) Geometria proiettiva e descrittiva.
3) Disegno di ornato e figura.
4) Disegno architettonico ed elementi di composizione.
5) Elementi costruttivi.
6) Decorazione.
7) Storia dell'architettura.
8) Composizione architettonica.
9) Rilievo dei monumenti.
10) Scienza delle costruzioni.
11) Topografia e costruzioni stradali.
12) Restauro dei monumenti.
13) Architettura tecnica professionale ed estimo.
14) Arredamenti e decorazioni.
15) Plastica ornamentale.

Art. 54.

Per ciò che concerne gli esercizi obbligatori di materie sperimentali (comma sesto dell'art. 28-*bis* T. U.) e le esercitazioni complemento necessario di un insegnamento obbligatorio (comma secondo dell'art. 29-*ter* T. U.) varranno le disposizioni stabilite per gl'Istituti di cui al Capo VI.

Art. 55.

I gruppi di materie affini ai sensi dell'art. 29-*ter*, comma secondo del T. U. sono stabiliti come segue:

I. Gruppo. — Architettura tecnica professionale ed estimo - Storia dell'architettura - Composizione architettonica - Carattere degli edifici - Disegno architettonico ed elementi di composizione - Elementi costruttivi - Restauro dei monumenti - Rilievo dei monumenti - Storia dell'arte.

II. Gruppo. — Geometria proiettiva e descrittiva - Matematica - Meccanica razionale - Scienza delle costruzioni.

III Gruppo. — Decorazione - Arredamenti e decorazioni.

IV. Gruppo. — Plastica ornamentale - Disegno d'ornato e figura.

Art. 56.

L'intima connessione tra le varie scienze ai sensi dell'art. 34 del T. U. verrà riconosciuta caso per caso dal Consiglio Superiore di P. I.

CAPO X. — Disposizioni generali e transitorie.

Art. 57.

L'affinità tra materie ai sensi dell'art. 29-*ter*, comma secondo, del T. U., ove non sia prevista dal presente decreto, sarà determinata caso per caso su conforme parere del Consiglio Superiore di Pubblica istruzione.

Art. 58.

Agli effetti dell'art. 34 del T. U. l'intima connessione tra materie obbligatorie e materie facoltative o tra materie facoltative tra loro dovrà essere riconosciuta caso per caso dal Consiglio Superiore di Pubblica istruzione.

Art. 59.

Le competenti autorità accademiche adotteranno le opportune disposizioni per regolare tutti i casi transitori derivanti dall'applicazione del presente Decreto.

In particolare, per ciò che concerne corsi da tenersi ad anni alternati in due diverse Facoltà o Scuole, secondo quanto è stabilito dal presente Decreto, dovranno, per l'anno scolastico 1922-23, adottare opportune disposizioni transitorie affinchè gli studenti inscritti all'ultimo anno di corso non rimangano privi del rispettivo insegnamento.

Art. 60.

Rimangono in vigore, in quanto applicabili, tutte le disposizioni dei vigenti Regolamenti, che non siano abrogate o modificate dal presente Decreto.

Art. 61.

Le disposizioni del presente Decreto hanno vigore dal 16 ottobre 1922, salvi restando i provvedimenti già emanati alla data di pubblicazione del Decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a **Roma, addì 4 gennaio 1923.**

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: **OVIGLIO.**

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 167, che apporta modificazioni al vigente regolamento sulla sanità marittima.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 7 luglio 1910, n. 573;
Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri e del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 28, 29 e 33 del regolamento, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con R. decreto 7 luglio 1910, n. 573, sono sostituiti i seguenti:

Art. 28. — Nessuno può imbarcare come medico di bordo se non sia fornito dell'autorizzazione a viaggiare con tale qualifica e se abbia superato il 65° anno di età.

L'autorizzazione è concessa dal Ministero dell'interno ai medici i quali abbiano sostenuto con esito favorevole gli speciali esami di idoneità che saranno indetti, in apposita sessione, a cura del Ministero stesso, ogni tre anni o entro un minor termine quando ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della marina mercantile.

Art. 29. — Per l'ammissione agli esami anzidetti gli aspiranti all'autorizzazione per medico di bordo dovranno presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono:

1° atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data nella quale l'esame viene bandito, il 35° anno di età;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito da non meno di due anni compiuti, in una Università del Regno;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi;

5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

6° certificato di sana e robusta costituzione di data recente.

Potranno presentarsi altresì titoli di studio e di servizio e pubblicazioni scientifiche.

Art. 33. — I medici di bordo debbono prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave.

Essi hanno, inoltre, qualità e competenza di ufficiale

sanitario governativo, per la tutela dell'igiene e sanità a bordo durante l'intiera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione.

Art. 2.

Sono estese alle nuove Provincie le disposizioni relative ai medici di bordo contenute nel capo IV del regolamento per la Sanità marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri approvato con RR. decreti 20 maggio 1897, n. 178, e 19 ottobre 1898, n. 454, dal R. decreto 7 luglio 1910, n. 573, e dal precedente articolo.

Art. 3.

Entro il 30 giugno 1923 sarà provveduto alla revisione degli elenchi dei medici delle nuove Provincie forniti di matricola d'imbarco presso le Capitanerie della Venezia Giulia per eliminare tutti coloro che per età e per condizioni fisiche non si trovino più in grado di compiere in modo soddisfacente le relative funzioni, coloro che non abbiano più preso imbarco da almeno dieci anni, e coloro che non abbiano la cittadinanza italiana.

A tutti i rimanenti sarà provvisoriamente consentito di continuare nell'esercizio delle funzioni; ma è fatto obbligo ad essi di ottenere entro un biennio, una nuova autorizzazione nel modo stabilito dall'art. 1 del presente decreto.

Il biennio decorrerà dalla pubblicazione degli elenchi riveduti; ed a cura del Ministero dell'interno sarà provveduto, durante il biennio stesso, a bandire una o più sessioni di esami, a seconda del bisogno.

La autorizzazione potrà anche, durante il biennio, essere concessa, con dispensa dalle prove di esame e sul conforme parere di una Commissione nominata dal Consiglio superiore di sanità, a tutti quelli, fra i medici indicati nel secondo comma del presente articolo che fossero in servizio anteriormente alla data dell'armistizio, che posseggano titoli sufficienti di studio e di servizio per la idoneità alla funzione.

Art. 4.

Per la prima sessione che verrà indetta dopo la pubblicazione del presente decreto, il limite massimo di età stabilito dall'art. 1 per l'ammissione agli esami è elevato al 39° anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. D. 11 gennaio 1923, n. 135 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 volgente mese n. 28, col quale vengono soppressi i gradi di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale per tutti i Corpi militari nella R. marina e vengono stabiliti i quadri organici degli ufficiali del servizio attivo permanente, all'art. 2, nel ruolo A - Ufficiali di vascello - è detto, in fine:

Sottotenenti di vascello N. 270.
Guardiamarina N. 270

mentre, giusta quanto risulta nel testo originale del decreto stesso, doveva stamparsi:

Sottotenenti di vascello } N. 270
Guardiamarina }

e nel ruolo del Corpo di Commissariato M. M. è detto, in fine:

Tenenti commissari N. 40.
Sottotenenti commissari N. 40

mentre, giusta quanto risulta nel testo originale, doveva stamparsi:

Tenenti commissari } N. 40
Sottotenenti commissari }

Istituzione di tributi locali ai comuni di Gorizia, Mezolombardo, Romarzollo ed Ala.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduti il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, ed il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1748;

Veduto il R. decreto-legge 5 giugno 1921, n. 794;

Veduti lo Statuto civico di Gorizia e la legge 18 maggio 1864 (B. L. P., n. 12), valevole per la città di Gorizia;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la deliberazione 27 marzo 1922 della Giunta provinciale straordinaria di Gorizia, relativa all'imposizione per l'anno 1921 dei seguenti tributi a favore del comune di Gorizia:

1. Sovrimposta dell'80 0[0 all'imposta casatico-pigioni.

2. Sovrimposta del 100 0[0 all'imposta fondiaria;

3. Sovrimposta del 320 0[0 all'imposta generale sull'industria (comprese le industrie girovaghe ed ambulanti), e all'imposta sull'industria delle imprese soggette a pubblica resa di conto.

4. Sovrimposta del 100 0[0 all'imposta sugli emolumenti maggiori.

5. Sovrimposta del 60 0[0 all'imposta sulla rendita personale.

6. Sovrimposta del 30 0[0 all'imposta sui sopra profitti di guerra accertata per gli anni 1917, 1918 e 1919.

7. Sovrimposta del 680 0[0 al dazio consumo sul vino, mosto di vino, e mosto di frutta.

8. Sovrimposta del 280 0[0 al dazio consumo sulle carni, secondo la classe di tariffa vigente per la città di Gorizia.

9. Tassa di L. 32 sul consumo al minuto di ogni ettolitro di birra.

10. Tassa di L. 1 sul consumo al minuto per ogni litro di bibite alcooliche.

11. Tassa sui biliardi nella misura di:

a) L. 50 per ogni biliardo in possesso di privati;

b) L. 100 per ogni biliardo in locali pubblici.

12. Tassa di L. 20 per ogni pianoforte.

13. Tasse sui cani nella misura di:

a) L. 40 per ogni cane, eccettuati quelli da guardia;

b) L. 12 per ogni cane da guardia;

c) L. 20 per il riscatto di ogni cane accalappiato;

d) L. 5 per ogni duplicato di piastre.

14. Imposta comunale sulle licenze degli esercizi pubblici indicati nel paragrafo 16 del regolamento industriale, da commisurarsi sulla pigione annua corrisposta per i locali d'esercizio, o sul fitto figurativo, se i locali sono di proprietà dell'esercente, in ragione del 10 0[0 per l'anno 1921 e per il primo anno di concessione, e 5 0[0 per i successivi anni.

Art. 2.

Le sovrimposte alle imposte dirette non vanno commisurate a carico dell'addizionale di guerra istituita con l'ordinanza 28 agosto 1916 (B. L. I. n. 280).

Dalle sovrimposte alle imposte sulla rendita personale e sugli emolumenti maggiori vanno esenti, per quanto riguarda gli emolumenti di servizio, gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni, nonchè riguardo alla congrua, i sacerdoti aventi cura d'anime.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1382;

Veduto il Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269 e il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1746;

Veduta la legge 8 giugno 1892 (B. L. P. n. 17), modificata con la legge 25 aprile 1895 (B. L. P, n. 24) in vigore nella Venezia Tridentina;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la deliberazione 18 aprile 1922 della Giunta provinciale straordinaria per la Venezia Tridentina, nella parte che riguarda l'imposizione, per l'esercizio 1922, dei seguenti tributi nel comune di Mezolombardo:

1. L. 40 per i cani di età superiore a sei anni.
2. L. 10 per ogni cavallo e mulo.
3. L. 20 per ogni pianoforte.
4. L. 30 per ogni orchestrone.
5. 50 % sul prezzo delle paste dolci vendute.
6. Tassa di canalizzazione di L. 1,50 per metro corrente.
7. Tassa di scopatura di L. 3 per metro corrente.

Art. 2.

Per i cani adibiti alla custodia degli edifici rurali e del gregge, il limite della tassa di cui al n. 1 dell'articolo precedente, s'intende ridotto a L. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1382;

Visti il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, ed il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1746;

Viste le leggi 10 giugno 1875 (B. L. P. n 26), 8 giugno 1892 (B. L. P. n. 17), 15 aprile 1895 (B. L. P. n. 24) per la Venezia Tridentina;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 6 maggio 1922 della Giunta provinciale della Venezia Tridentina, che autorizza il comune di Romarzollo a riscuotere, tra le altre, le seguenti tasse:

L. 10 per ogni cane sopra i sei mesi di età, esclusi quelli di lusso;

L. 20 per ogni cane di lusso;

L. 5 per ogni carrozza o baroccio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Veduti il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, ed il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1746;

Veduta la legge 8 giugno 1892 (B. L. P., n. 17), modificata con legge 25 aprile 1895 (B. L. P., n. 24), in vigore nella Venezia Tridentina;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 8 luglio 1922 della Giunta provinciale straordinaria della Venezia Tridentina, nelle parti che riguardano l'imposizione per l'anno 1922, delle seguenti tasse nel Comune di Ala:

1° lire 20 per ogni persona di servizio;

2° lire 10 per ogni bovino dell'età superiore ad un anno;

3° lire 10 per ogni equino dell'età superiore ad un anno;

4° lire 5 per ogni suino dell'età superiore a due mesi;

5° lire 5 per ogni capra dell'età superiore a sei mesi;

6° lire 3 per ogni ovino dell'età superiore a sei mesi;

7° lire 5 per l'alpeggio di ogni capo di bestiame, eccedente i limiti di età indicati ai nn. 2 a 5, in quanto non vada soggetto alle tasse quivi previste;

8° sugli animali destinati alla macellazione o introdotti macellati nel territorio comunale:

a) lire 5 per ogni vitello;

b) lire 10 per ogni bovino;

c) lire 3 per ogni suino;

d) lire 2 per ogni agnello, capretto o castrato;

9° lire 20 per ogni pianoforte in possesso di privati;

10° centesimi 10 per ogni bottiglia di acqua gazosa;

11° 10 % sul prezzo delle paste dolci vendute.

Art. 2.

La deliberazione indicata nell'art. 1 è inoltre approvata in quanto concerne l'imposizione di tasse sui cani e sui pianoforti automatici in esercizi pubblici, riducendo le relative tariffe nei limiti seguenti:

1. L. 80 per cani di lusso o di affezione;
2. L. 10 per i cani adibiti alla custodia degli edifici rurali e del gregge.
3. L. 40 per tutte le altre categorie di cani;
4. L. 40 per i pianoforti automatici.

Art. 3.

L'imposizione delle tasse di cui al n. 8 dell'art. 1 è consentita senza pregiudizio delle tasse erariali sulla macellazione dei bovini, introdotte nella Venezia Tridentina col decreto 20 dicembre 1920 del Commissariato generale civile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Gastone Angiolo Brando Ciampolini, nato a Firenze il 6 novembre 1883, da Vincenzo e da Zeffira Ramacciotti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Gastone Ciampolini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 27 novembre 1922, del Consiglio di Stato (sezione I) le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Gastone Angiolo Brando Ciampolini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 gennaio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

***

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Margherita Volpi, nata a Firenze il 27 novembre 1895, da Elia e da Giuseppa Lori, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Margherita Volpi, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 27 dicembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Margherita Volpi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 gennaio 1923.

Per il Ministro
FINZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0[0	11135	Ferrari Elda di Vittorio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano . . . . L.	160 —
Cons. 5 0[0	24461 Polizza comb.	Calì Filadelfo di Placido, dom. a Catania . . . . »	20 —
3,50 0[0	334323	Miraglia Filomena di Domenico, moglie di Giuseppantonio Maio, dom. a Castelpoto (Benevento). Vincolata . . . . . »	108 50
»	660770	Miraglia Addolorata di Domenico, moglie di Maio Pellegrino di Pasquale, dom. a Castelpoto (Benevento). Vincolata . . . . »	94 50
Cons. 5 0[0 Vecchio	1274141 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Brianza Angelo di Santino, dom. a Milano » per l'usufrutto: Congiuntamente ai coniugi Brianza Santino fu Angelo e Casati Angiola fu Paolo, dom. a Legnano (Milano)	150 —
3,50 0[0 (1902)	020590	Chiesa di Santa Lucia in Porchia, quale Istituto speciale amministrato dal comune di Montalto Marche . . . . . . »	3 50
5 0[0	713955 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Roggero Maria fu Angelo, ved. di Orazio Claudio Norando, dom. a Torriglia (Genova). . . . . . » per la proprietà: Norando Ida, vulgo Adelaide e Luigia sorelle fu Orazio Claudio, la 1ª moglie di Crosiglia Bolivar, la 2ª nubile, eredi indivise del padre, dom. in Torriglia (Genova)	500 50
»	415277	Agerli-Guglielmazzi Maria-Stefana-Ester fu Achille, ved. di Freccia Massimo, moglie in seconde nozze di Barberis Francesco-Antonio-Bartolomeo, dom. a Genova. Vincolata . . . . »	7000 —
»	772143	Agerli-Guglielmazzi Maria-Stefana-Ester fu Achille, interdetta, sotto la tutela del marito Barberis Francesco fu Carlo-Domenico, dom. a Genova . . . . »	6545 —
Cons. 5 0[0	113309	Agerli-Guglielmazzi Maria-Stefana-Ester fu Achille, ved. di Freccia Massimo, moglie in seconde nozze di Barberis Francesco fu Carlo-Domenico, interdetta, sotto la tutela di quest'ultimo, dom. a Genova . . . . »	1000 —
»	113310	Intestata come la precedente . . . . »	1000 —
»	113611	Intestata come la precedente . . . . »	1000 —
»	113612	Intestata come la precedente . . . . »	1000 —
»	113613	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
»	113614	Intestata come la precedente . . . . »	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	113615	Intestata come la precedente L.	50 —
»	113616	Intestata come la precedente . . . »	25 —
»	113617	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	113618	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	73270 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Carlevaro Matilde-Dora e Raul-Diego fu Emanuele, minori, sotto la patria potestà della madre Valle Assunta ved. Carlevaro, dom. in Rapallo (Genova) in parti uguali . . . . » Per l'usufrutto: Valle Assunta fu Giacono vedova Carlevaro Emanuele, dom. a Rapallo (Genova).	230 —
3,50 0[0	579786	Emaldi contessa Maria fu Sebastiano, moglie di Pallasetti Rinaldo, dom. a Firenze . . . . »	1032 50
3 0[0	54631	Beneficio sotto il titolo di San Giuseppe in Noceto (Parma). »	3 —
3,50 0[0	241942 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Olearo Edvige-Maria e Giuseppa-Orsola fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Flecchia Marta, dom. a Viverone (Novara). . . . . » Per l'usufrutto: Flecchia Marta fu Carlo.	143 50
Cons. 5 0[0	198622	Comune di Plesio (Como). . . . . »	15 —
»	116459	Confraternita della Concezione in Schifanoia (Perugia) . . . »	50 —
»	129533	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Lagrimosa degli Alemanni in Bologna. Vincolata . . . . »	25 —
»	37289	Intestata come la precedente. Libera. . . . . »	1235 —
»	173392	Amministrazione parrocchiale di Santa Maria Lagrimosa degli Alemanni in Bologna.. . . . . »	460 —
»	213169	Vigarani Angelo di Luigi, dom. in Bologna. Vincolata . . . »	75 —
»	27 Polizza comb.	Scarnato Corrado di Vincenzo, dom. a Noto (Siracusa). . . »	20 —
Cons. 5 0[0 vecchio	338155 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Mollo Pasquale fu Francesco ed altri, dom. a Napoli. » Per l'usufrutto: De Spagnolis Carmela fu Angelantonio.	300 —
Cons. 5 0[0	63282 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Poppi Agostino fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Galgani Mario, dom. a Chianciano (Siena) . . » Per l'usufrutto: Luciani Giuseppe fu Stefano, interdetto, sotto la tutela della moglie Rinaldi Emma fu Francesco.	45 —
»	63281 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Poppi Antonietta fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente. . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	45 —

Roma, 30 novembre 1922. *Il direttore generale*: **GARBAZZI**.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 25)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	276851	945 —	Carle Catterina fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Comba Domenica fu *Antonio* vedova di Carle Domenico, dom. a Barge (Torino); con usufrutto vitalizio a Comba *Domenica* fu Antonio vedova di Carle *Domenico*, dom. a Barge (Torino)	Carle Catterina fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Comba Domenica *di Pietro*, vedova di Carle Domenico, dom. a Barge (Torino) - Con usufrutto vitalizio a Comba *Catterina* fu Antonio vedova di Carle *Michele*, dom. a Barge (Torino)
3,50 0[0	729990	217 —	Allavena *Elvira* ed Ettore di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Gibelli Melania vedova di Allavena Giuseppe, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio)	Allavena *Ervina* ecc., come contro
Cons. 5 0[0	270845	115 —	Di Duca Maria fu *Giovanni*, minore, sotto la tutela di Visocchi Carolina fu Giuseppe moglie di Rossi Francesco, dom. in Atina (Caserta)	Di Duca Maria fu *Giuseppe*, minore, ecc., come contro
»	270846	115 —	Di Duca Giovanni fu *Giovanni*, minore, ecc. come la precedente	Di Duca Giovanni fu *Giuseppe*, minore, ecc. come contro
»	270853	115 —	Di Duca Erminia fu *Giovanni*, minore, ecc. come la precedente	Di Duca Erminia fu *Giuseppe*, minore, ecc. come contro
»	270847	115 —	Di Duca Biagio fu *Giovanni*, minore, sotto la tutela di Visocchi Carolina fu Giuseppe, moglie di Rossi *Vincenzo*, dom. in Atina (Caserta)	Di Duca Biagio fu *Giuseppe*, minore, sotto la tutela di Visocchi Carolina fu Giuseppe, moglie di Rossi *Francesco*, dom. in Atina (Caserta)
»	270848	115 —	Di Duca Lucia fu *Giovanni*, ecc. come la precedente	Di Duca Lucia fu *Giuseppe*, ecc., come la precedente
»	270849	115 —	Di Duca Nunziato fu *Giovanni*, ecc. come la precedente	Di Duca Nunziato fu *Giuseppe*, ecc., come la precedente
»	270850	115 —	Di Duca Marco fu *Giovanni*, ecc. come la precedente	Di Duca Marco fu *Giuseppe*, ecc., come la precedente
»	270851	115 —	Di Duca Bernardo fu *Giovanni*, ecc. come la precedente	Di Duca Bernardo fu *Giuseppe*, ecc., come la precedente
»	270852	115 —	Di Duca Assunta fu *Giovanni*, ecc. come la precedente	Di Duca Assunta fu *Giuseppe*, ecc., come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 gennaio 1923

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 12 al 18 febbraio 1923, è stata fissata in lire quattrocentoquattro rappresentanti cento dazio nominale e trecentoquattro aggiunta cambio

ERRATA-CORRIGE

A pag. 648 e 649 della *Gazzetta ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1923 sono da apportarsi le seguenti rettifiche perchè trascritte errate:

1. pag. 648 - dell'elenco smarrimenti certificati di rendita - alla 2ª colonna il numero d'inscrizione della 6ª intestazione deve essere 696825, anzichè 697825.

2. Alla 12ª intestazione il numero 13917 messo alla colonna 1ª deve spostarsi alla 2ª colonna ed 5 °/o (1902) della 2ª colonna deve mettersi alla 1ª colonna.

3. A pag. 649 - alla 4ª intestazione ove dice Pio legato, ecc., amministrato dalla *legale* Congregazione di carità - deve dire amministrato dalla *locale* Congregazione di carità, ecc.

4. Alla 5ª intestazione, ove dice, *3 °/o*-488099 Congregazione di carità, ecc., deve dire *3,50 °/o*, ecc.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 10 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	129 34	Dinari	—
Londra	96 92	Corone jugoslave	—
Svizzera	389 10	Belgio	114 37
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	0 07	Pesos oro	17 75
Vienna	0 03	Pesos carta	7 75
Praga	61 25	New York	20 75

Oro 399 99

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	75 46	—
3.55 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	84 53	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638;
Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1921, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 detto, recante il Bando di concorso per n. 9 posti di addetto commerciale all'estero di 2ª classe;
Visto il successivo decreto Ministeriale 4 aprile 1921, col quale fu prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;
Ritenuto che in seguito all'oggi abrogata legge 13 agosto 1921, n. 1080, detto concorso era stato sospeso;

DECRETA:

Gli anzidetti decreti Ministeriali 5 marzo 1921 e 4 aprile 1921 sono revocati ad ogni effetto, e conseguentemente sono annullati gli atti preliminari svolti per l'espletamento del concorso predetto.

Roma, 11 gennaio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 3 dicembre 1922, n 1601;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 139, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 febbraio 1923;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli e per esami a tre posti di addetto commerciale all'estero in prova (di 2ª classe) a norma del R. D legge 7 novembre 1920, n. 1638, per le sedi di Washington Tokio, Melbourne.

Art. 2.

Coloro che aspirano a detta nomina, oltrechè presentare i certificati di cui al successivo art. 3, debbono rispondere alle seguenti condizioni:

1° età non inferiore al 25, nè superiore ai 45 anni;

2° possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciato da una Università di Stato del Regno, o del diploma di dottore in scienze economico-commerciali, rilasciato da un Istituto superiore di studi commerciali di Stato del Regno, ovvero dalla Università commerciale Bocconi di Milano. Per coloro che abbiano acquistato la cittadinanza italiana a norma del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, alla laurea in giurisprudenza, di cui sopra, è equiparata, agli effetti del presente concorso, la laurea in giurisprudenza conseguita in Università dell'ex Impero austro-ungarico non oltre il 5 ottobre 1922, analogamente a quanto è disposto all'art. 12 del R. D. L. 25 settembre 1921, n 1373;

3° piena conoscenza, da accertarsi mediante esami, di 3 lingue straniere moderne, di cui una deve essere il francese, l'altra l'inglese, la terza a scelta del candidato, con avvertenza che costituirà titolo di preferenza la piena conoscenza della lingua più comunemente parlata nel Paese, in cui il candidato aspira di essere destinato;

4° possesso dei requisiti fisici, intellettuali e culturali, nonchè delle attitudini necessarie a dare affidamento di poter adempiere bene alle prestazioni dell'ufficio di addetto commerciale all'estero.

Sono titoli di preferenza:

a) l'avere esercitato e diretto, specialmente all'estero, importanti aziende o imprese industriali e commerciali, per conto proprio od altrui;

b) l'avere appartenuto a corpi consultivi del Ministero dell'industria e commercio;

c) l'avere prestato servizio come esperto e competente in materia commerciale presso le Amministrazioni dello Stato;

d) l'avere appartenuto al ruolo dei funzionari amministrativi del Ministero per l'industria e commercio

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 2,40, dovranno pervenire al Ministero per l'industria e il commercio (Direzione generale del commercio), in Roma. in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, entro il 30 di aprile 1923.

Alla domanda dovranno essere effettivamente uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato di sana costituzione fisica;
4° certificato di buona condotta;
5° certificato di immunità penale;
6° titolo di studio, di cui all'articolo precedente.

I documenti, di cui ai nn. 3, 4 e 5, dovranno avere data non anteriore a quella del presente bando di concorso.

Tutti gli anzidetti documenti dovranno essere legalizzati, come di rito.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti anzidetti i soli funzionari di ruolo di 1ª categoria del Ministero industria e commercio.

Dovranno inoltre essere uniti tutti quei documenti, certificati ed eventuali pubblicazioni, che possano fornire elementi per un più completo giudizio sull'attitudine degli aspiranti ad esercitare le funzioni di addetto commerciale.

Sono esclusi i manoscritti. Le pubblicazioni dovranno essere in triplice esemplare.

Alla domanda dovrà essere, infine, unito un elenco firmato dall'aspirante, in carta libera e in doppio esemplare, di tutti i documenti di rito, dei titoli di studio e degli altri documenti, certificati e pubblicazioni presentati.

Nella domanda gli aspiranti dovranno espressamente dichiarare che accettano tutte le condizioni stabilite nel R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638, e che si sottoporranno altresì a tutte quelle altre disposizioni che sul servizio degli addetti commerciali all'estero fossero successivamente emanate.

Agli effetti del n. 3 dell'articolo precedente, i candidati dovranno indicare la sede, alla quale eventualmente aspirano, rimanendo però l'Amministrazione libera di disporre la destinazione secondo le esigenze del servizio.

Art. 4.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero dopo il termine prescritto, anche se presentate in tempo agli uffici postali e ferroviari di spedizione. Così pure saranno senz'altro esclusi dal concorso coloro, i quali, o nella domanda o nella documentazione, non si siano attenuti rigorosamente a tutte le norme del presente bando.

Ciascun aspirante, a suo tempo, riceverà dal Ministero comunicazione circa l'accoglimento o meno della sua istanza. Contro il provvedimento Ministeriale non è ammesso ricorso.

Art. 5.

Il concorso verrà giudicato da una Commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di un delegato del Ministero degli esteri, di uno del Ministero dell'industria e del commercio, di due professori ordinari, di cui uno di una Università di Stato e l'altro di un Istituto superiore di studi commerciali, entrambi insegnanti discipline economiche, e di altri due membri designati dal Consiglio superiore del commercio o da quell'altro corpo consultivo che ne assumerà le funzioni. Per gli esami di lingue saranno aggregati dei professori ordinari RR. Istituti superiori di studi commerciali.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice procederà ad un primo esame delle domande, in base ai titoli prodotti dai concorrenti. Indi chiamerà coloro, che riterrà più idonei, a sostenere le prove scritte ed orali sulle tre lingue, di cui al precedente art. 2, rimanendo in sua facoltà di stabilire uguali prove scritte ed orali, o semplicemente orali, per quelle altre lingue che eventualmente i concorrenti abbiano dichiarato di conoscere oltre le tre prescritte.

Parimenti la Commissione avrà facoltà di sottoporre, ove lo ritenga opportuno, tutti i candidati, di cui sopra, o soltanto alcuni di essi, ad altre prove scritte ed orali, o semplicemente orali, dirette a far conseguire un migliore accertamento circa la preparazione tecnica e le attività dei concorrenti alla funzione di addetto commerciale.

Nell'invito, che sarà tempestivamente fatto ai candidati, sarà indicato a quali prove essi dovranno sottoporsi.

Qualora il concorrente non si presenti il giorno fissatogli, si riterrà come ritirato dal concorso, ammenochè non ne sia stato impedito da cause di forza maggiore, che dovrà comprovare, e semprechè si presenti alla Commissione prima della chiusura definitiva degli esami.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, esauriti i lavori, presenterà la sua relazione, con inclusa una graduatoria di merito dei concorrenti ritenuti idonei.

Coloro, che fossero classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non avranno diritto a coprire il posto in caso di rinuncia di alcuno dei vincitori del concorso o di successiva vacanza.

Art. 8

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio in qualità di addetti commerciali all'estero in prova (di 2ª classe) per un periodo di 5 anni. Dopo tale periodo, se essi abbiano dato buona prova, e previo giudizio favorevole di una Commissione, composta a' termini dell'art. 10 del precitato R. decreto-legge, saranno confermati ed assumeranno ufficio e dignità di funzionari dello Stato, con tutti i diritti e gli obblighi inerenti.

Agli addetti commerciali in prova (di 2ª classe) spetta uno stipendio annuo di L. 10.000.

Sarà altresì corrisposta un'indennità di residenza, variabile secondo il luogo, nella misura che sarà stabilita con tabella da approvarsi mediante decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto col Ministro degli affari esteri.

Tanto lo stipendio che l'indennità di residenza saranno pagati in rate mensili posticipate, secondo le norme adottate dal Ministero degli esteri per gli agenti diplomatici e consolari.

Gli addetti commerciali hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, occorrenti per recarsi al paese di destinazione e per ritornarne, dopo compiuto l'incarico, nonchè per trasferirsi in altra residenza, quando il trasferimento sia ordinato d'ufficio.

Essi, hanno, infine, diritto al rimborso delle spese di ufficio, delle spese cioè per i locali, per il personale, per la cancelleria, per la posta, per il telegrafo, ecc. Le dette spese dovranno, però, essere contenute entro quei limiti che, per ciascun addetto, saranno fissati dal Ministero per l'industria e il commercio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 6 febbraio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

INSERZIONI

(1ª pubblicazione).

Banca di sconti e depositi di Dicomano

ANONIMA

Capitale sociale L. 35.000,00 — Fondo di riserva L. 93.000,00

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 12 marzo 1923, alle ore 9,30, nella sede sociale posta in Dicomano, piazza Buonamici n. 36, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente e del consigliere delegato.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sulla gestione 1922.
3. Consuntivo 1922 e reparto degli utili.
4. Elezione dei consiglieri in sostituzione di quelli scadenti per sorteggio.
5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e loro emolumento.
6. Cauzione degli amministratori e del cassiere.
7. Modifiche al regolamento generale interno della Banca.
8. Eventuali.

Occorrendo la seconda convocazione questa sarà tenuta il giorno 19 marzo 1923, alle ore 9,30, senza bisogno di nuovo avviso.

Dicomano, 5 febbraio 1923.

Il consigliere delegato
avv. Silvio Anzilotti.

7392 — A pagamento.

S. A. E. B.

Società Agricola Edilizia Borritese

Convocazione assemblea generale

1ª convocazione 24 marzo 1923.
2ª convocazione 25 marzo 1923.

Ordine del giorno:

1. Rendiconto e bilancio 1922.
2. Elezione dei sindaci
3. Comunicazioni del presidente e del Consiglio d'amministrazione.

NB. — Per prendere parte all'assemblea gli azionisti debbono consegnare 5 giorni prima le rispettive azioni alla segreteria da cui ritireranno ricevuta.

Borrito, 6 febbraio 1923.

Il presidente
Merola Vincenzo.

7463 — A pagamento

Manufatti italiani di cotone

Società anonima

Capitale versato L. 1.200.000

MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Milano, presso la sede sociale, via Agostino Bertani n. 2, per il giorno 3 marzo 1923, alle ore 15, ed in difetto di numero legale per il giorno 9 marzo 1923, alla medesima ora e stessa località, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione:
   Rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
   Indennità ai sindaci.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni - se al portatore - entro il 28 febbraio 1923 presso la Cassa sociale.

Il Consiglio d'amministrazione

7464 — A pagamento.

Banca popolare di Paternò

Società anonima

Capitale sociale L. 150.000

Gli azionisti della Banca popolare di Paternò sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 11 marzo 1923, in prima convocazione, ed occorrendo il 18 stesso mese in seconda convocazione, alle ore 10, nei locali della Banca, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione sulla gestione 1922 e bilancio 1922.
2. Relazione dei sindaci ed approvazione del bilancio.
3. Nomina di due consiglieri d'amministrazione.
4. Nomina del Comitato dei sindaci.
5. Nomina della Commissione di sconto.

Paternò, 5 febbraio 1923.

Per il presidente
C. Moncada.

7465 — A pagamento.

Società anonima pastificio Baroni

SEDE MILANO

Capitale Lire 5.000.000

Avviso di convocazione
di assemblea degli azionisti

I signori azionisti della Società anonima pastificio Baroni, sono convocati in assemblea generale ordinaria, che si terrà il giorno 5 marzo 1923, alle ore 14,30 alla sede sociale in Milano, Ripa Ticinese, n. 99, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci,
2. Presentazione e approvazione del bilancio per l'esercizio 1922.
3. Nomina del Collegio sindacale e fissazione del relativo emolumento.
4. Nomina di amministratori.

L'eventuale seconda convocazione resta fissata per il successivo giorno 6 marzo, stesso luogo ed ora.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato non oltre il giorno 27 febbraio 1923 presso la sede sociale in Milano, Ripa Ticinese, n. 99.

Milano, 7 febbraio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
il segretario delegato
avv. C. Baroni.

7468 — A pagamento.

Cooperativa " Casa e Lavoro ,,
fra ex combattenti per la costruzione di case economiche in Roma

I soci della sezione industriale sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo domenica 4 marzo 1923, alle ore 9, nel locale sociale in via dei Cerchi, n. 10, per svolgere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazione dei sindaci e del Consiglio d'amministrazione.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Elezioni delle cariche sociali.

Mancando il numero legale, la seconda convocazione resta fin d'ora fissata pel giorno 11 marzo prossimo alla stessa ora e nello stesso locale.

Roma, 9 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7479 — A pagamento.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

Credito Fondiario

(già della Banca Nazionale nel Regno d'Italia) in liquidazione

Fondo di dotazione: (minimum legale) 1/10 dell'effettiva circolazione delle cartelle fondiarie

Estrazione 1° febbraio 1923

Elenco delle 871 cartelle fondiarie (rimborsabili dal 1° aprile 1923) Tipo 4 0/0 convertito al 3,75 0/0

N. 321 titoli unitari rimborsabili in L. 500

180	11991	21759	31762	43889	52107	67162	79259
457	12189	857	32137	927	154	182	866
493	261	942	183	938	400	328	877
1020	518	22391	454	44272	660	757	80046
232	791	23010	707	307	718	958	207
235	938	206	732	435	745	68034	331
528	13077	443	766	539	918	076	457
788	083	477	951	858	53139	351	469
811	943	854	33029	906	612	69013	81716
817	14177	983	050	45232	54078	381	830
859	217	24172	239	319	131	70060	832
2001	342	210	256	572	420	418	907
108	533	283	540	46063	435	871	933
303	713	346	34047	133	651	71112	82313
3434	15034	671	065	539	845	72940	634
669	067	25377	498	722	55647	73431	711
4032	246	380	35072	835	970	533	739
5373	342	468	172	47081	56095	587	83119
542	467	26239	414	187	57112	664	132
551	475	387	36485	214	807	795	328
6500	660	618	490	312	871	976	84225
754	902	691	759	615	58137	74311	665
7564	927	700	942	619	59274	538	755
711	16894	27111	37249	674	276	596	85086
862	17158	380	411	48028	60094	883	665
901	585	725	856	573	948	75476	792
973	704	28077	38225	683	61077	705	86016
8154	18212	194	829	747	507	746	083
479	389	203	39744	764	676	772	362
502	701	221	40240	49805	705	76028	966
821	19241	636	612	923	62930	790	87157
9751	520	29265	630	50162	63626	77042	335
817	20311	700	628	600	967	835	435
10372	313	859	41945	826	64220	898	449
595	462	863	953	880	746	78318	—
717	628	30060	994	51147	65050	410	—
11367	619	170	42252	583	355	912	—
673	969	453	253	655	375	79050	—
683	21213	650	877	894	66124	061	—
889	222	652	43003	811	387	071	—
919	546	31244	144	52003	67032	253	—

N. 30 titoli quintupli rimborsabili in L. 2500

13	2920	4188	6770	8413	9684	11749	14626
1134	3345	316	7021	483	10012	12460	15451
2010	693	793	195	9187	509	14594	—
300	4140	5108	8007	626	11033	614	—

N. 40 titoli decupli rimborsabili in L. 5000

221	2012	2689	3531	4396	5841	6647	8017
431	069	805	617	771	922	685	341
562	141	3224	621	793	6005	7383	759
1118	269	325	730	5419	160	567	776
1912	808	417	4184	711	266	884	9158

7461 — A pagamento.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

Credito Fondiario

(già della Banca Nazionale nel Regno d'Italia) in liquidazione

Fondo di dotazione: (minimum legale) 1/10 dell'effettiva circolazione delle cartelle fondiarie

Estrazione 1° febbraio 1923

Elenco delle 1364 cartelle fondiarie (rimborsabili dal 1° aprile 1923) Tipo 4 1/2 per 0/0 convertito al 3,75 per 0/0

N. 434 titoli unitari rimborsabili in L. 500

100	11362	23885	32471	45280	60362	71849	89892
929	414	917	635	535	887	72491	90037
956	622	979	642	735	61157	982	488
1093	657	984	675	787	400	73109	547
198	865	24121	899	812	62031	473	594
678	12099	311	924	814	080	697	900
717	223	449	986	46229	128	868	91130
910	855	667	33537	508	477	922	538
944	997	674	635	641	857	953	935
2147	13177	848	802	716	931	74653	92273
292	14132	25293	34401	889	63492	834	93246
379	213	314	551	47426	705	975	391
3292	344	460	643	467	759	75038	94104
359	506	462	668	591	774	055	215
514	639	615	739	736	995	246	476
837	15074	981	35146	912	64035	248	883
954	553	988	424	931	382	553	95590
4767	685	26442	654	49740	523	672	759
920	16111	815	741	273	741	933	953
5595	458	991	848	555	748	76423	96101
682	530	27570	36147	689	65258	77688	150
738	693	634	381	793	460	756	155
770	919	660	430	50665	833	978	502
862	965	759	584	735	938	78344	97202
868	17044	840	698	737	66127	604	358
971	212	863	37103	818	619	79065	411
6013	503	991	125	943	656	074	414
103	627	28305	178	51300	768	218	98809
265	723	532	343	400	848	341	685
429	916	777	463	758	877	615	905
661	18135	931	562	815	67023	886	99281
834	996	29078	645	868	473	936	405
7357	19424	107	810	52102	519	80186	663
378	456	148	38011	249	615	207	741
593	20257	163	303	582	655	541	969
637	463	368	333	596	825	83109	987
698	557	668	705	655	992	228	100018
856	567	741	39423	792	68112	236	039
938	711	30068	559	54407	115	787	509
3359	781	119	40826	634	137	969	590
9141	888	121	41432	718	291	84915	101710
144	21192	238	42007	56760	680	85140	759
248	202	307	131	773	919	428	793
280	343	839	411	57146	69293	557	835
425	379	31103	473	193	482	87165	839
619	790	333	696	58011	500	382	103192
620	22135	379	698	099	70114	413	525
801	555	593	762	453	128	776	900
10316	23008	722	43510	455	265	831	917
346	056	786	560	618	71163	88321	—
410	471	804	938	59082	165	352	—
545	522	828	44327	167	291	511	—
623	593	926	423	599	554	689	—
11007	625	951	45014	980	670	712	—
290	837	32356	088	60101	742	724	—

N. 98 titoli quintupli rimborsabili in L. 2500.

220	2731	6398	8840	10771	13601	15580	18864
244	912	408	841	889	655	724	19454
267	3449	7443	918	11091	908	778	465
617	460	454	963	303	14301	16260	748
798	740	458	9065	351	576	331	752
1019	4722	505	132	505	597	340	20298
076	881	602	245	668	627	503	872
148	964	697	277	975	744	600	—
651	5755	771	310	12151	831	755	—
681	786	960	664	500	868	18023	—
855	6256	998	780	902	15250	067	—
2012	318	8234	10014	13343	243	616	—
694	332	826	682	375	576	642	—

N. 44 titoli decupli rimborsabili in L. 5000.

218	958	1740	3955	5103	6228	7223	8398
245	1237	757	933	200	316	225	406
256	507	2371	4517	527	531	362	—
357	519	932	522	643	613	444	—
717	617	3778	568	731	677	788	—
793	686	942	873	972	7146	8228	—

7462 — A pagamento.

Acciaierie elettriche di Sesto S. Giovanni

Anonima con sede in Sesto S. Giovanni

Capitale L. 500,000 (versato)

I signori azionisti sono convocati in Milano, corso Venezia, 93, presso il sig. comm. T. Giussani, in tornata ordinaria e straordinaria per le ore 16 del 1° marzo 1923 in prima convocazione, e per la stessa ora del giorno successivo in seconda eventuale convocazione, per deliberare sui seguenti

Oggetti:

1. Presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale — Comunicazione e relazione dei sindaci — Deliberazioni relative.
2. Presentazione di situazione contabile, proposta di riduzione del capitale sociale e reintegro del taglio delle azioni a L. 100.
3. Proposta di aumento del capitale sociale e autorizzazioni relative.
4. Modificazioni allo statuto sociale e redazione di nuovo testo.
5. Nomina del Consiglio e Collegio sindacale — Determinazione del loro emolumento.
6. Eventuali altri provvedimenti in ordine agli articoli 146 e 210 Cod. comm.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà aver luogo cinque giorni liberi prima dell'adunanza presso la sede dell'an. Officine di Sesto S. Giovanni e Valsecchi Abramo in Milano, via Ariberto n. 13.

7487 — A pagamento.

(3ª pubblicazione).

COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE

La signora Adelaide Arnaud in Berrini avendo denunziato lo smarrimento del certificato nominativo n. 1647 di 25 obbligazioni emissione 1879 si previene che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso (15 gennaio 1923), senza che siano intervenute opposizioni, o sianvi altri impedimenti, si farà luogo alla emissione di un altro certificato.

Roma, 9 febbraio 1923.

La Direzione generale.

7496 — A pagamento.

Compagnia Reale delle ferrovie sarde

SOCIETA' ANONIMA

con 25 milioni di capitale interamente versato

Sede in Roma

SI NOTIFICA

che alle ore 10 del giorno 22 corrente, sarà pubblicamente eseguita, in una delle sale della Direzione generale di questa Compagnia, posta in Corso Umberto I, n. 151, la 52ª estrazione a sorte di 509 obbligazioni della serie A, che, a forma della tabella di ammortizzazione attergata alle obbligazioni stesse, sono rimborsabili a datare dal 2 del prossimo aprile.

Roma, 9 febbraio 1923.

La Direzione generale.

7495 — A pagamento.

Compagnia Reale delle ferrovie sarde

Società anonima

con 25 milioni di capitale interamente versato

Sede in Roma

SI NOTIFICA

che alle ore 10 del giorno 21 corrente, sarà pubblicamente eseguita in una sala della Direzione generale di questa Compagnia posta in corso Umberto I n. 151.

La 43ª estrazione a sorte di n. 1066 obbligazioni della emissione 1879.

La 42ª estrazione a sorte di n. 70 obbligazioni della 1ª emissione 1882.

La 41ª estrazione a sorte di n. 140 obbligazioni della 2ª emissione 1882: che a forma delle tabelle di ammortizzazione attergate alle obbligazioni stesse, sono rimborsabili a datare dal 2 aprile 1923.

Si avverte che dette estrazioni verranno fatte, come di consueto, quanto alle obbligazioni 1879 per gruppi di diecine, e quanto alle obbligazioni della 1ª e 2ª emissione 1882 per gruppi di cinque, ritenendosi che ognuno dei numeri estratti dall'urna sta a rappresentare rispettivamente una serie di dieci o di cinque obbligazioni

Roma, 6 febbraio 1923

La Direzione generale.

Visto si approva.

Roma, 10 febbraio 1923.

Il direttore generale
del segretariato del Ministero delle finanze
Melis.

7497 — A pagamento.

Cassa di Sovvenzione per Imprese

ANONIMA

Capitale versato L. 12.000.000

SEDE IN NAPOLI - Via Santa Lucia n. 107

Avviso di convocazione d'assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 febbraio corrente, alle ore 15, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni degli amministratori.
2. Relazioni degli amministratori e dei sindaci sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Approvazione del detto bilancio e del riparto degli utili.
4. Determinazione del numero degli amministratori ed eventuali elezioni.
5. Emolumento ai sindaci.
6. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'anno 1923.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 22 corrente febbraio o presso la sede sociale in Napoli via Santa Lucia n. 107, o presso la Società Italiana per Imprese Fondiarie, in Roma, via Torino n. 107

Napoli, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7499 — A pagamento

Società ligure napoletana per imprese fondiarie

ANONIMA

Capitale versato L. 6.000.000

Sede in Napoli, via Santa Lucia n. 107

Avviso di convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 28 febbraio corrente, alle ore 16, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni degli amministratori.
2. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci, sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Approvazione di detto bilancio e relative deliberazioni.
4. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'anno 1922.
5. Elezione di due amministratori in sostituzione degli uscenti
6. Eventuale aumento del numero degli amministratori e relative elezioni.
7. Elezione di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Per intervenire all'assemblea, occorrerà depositare le azioni non più tardi del 22 corrente febbraio presso la sede sociale in Napoli, via Santa Lucia n. 107, o presso la sede della Società italiana per imprese fondiarie in Roma, via Torino n. 107.

Napoli, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7498 — A pagamento.

Società Esercizio Molini

Società anonima

Capitale sociale L. 30.000.000 interamente versato

SEDE IN GENOVA

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 28 corrente mese, alle ore 11, nella sede della Società, sita in Genova, via XX Settembre, n. 33, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione, votazione del bilancio e determinazione del dividendo.
4. Elezione dei sindaci per l'esercizio 1923 e loro retribuzione.
5. Nomina dell'intero Consiglio di amministrazione.

Genova, 8 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7500 — A pagamento

Società anonima "L'Ape"

SEDE IN ROMA

Capitale L. 5000 versato

Gli azionisti di questa società sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale il giorno 28 febbraio 1923, alle ore 15, e in mancanza del numero legale in seconda convocazione il giorno 1° marzo 1923, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore unico.
2. Nomina dell'amministratore unico e nomina di un Consiglio di amministrazione e conseguente modifica dello statuto.
3. Comunicazioni varie.

Le azioni devono essere depositate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale.

L'amministratore unico
Gustavo Balducci

7501 — A pagamento

BANCA ITALO-AMERICANA

Anonima

SEDE IN NAPOLI

Capitale Lire 1.500.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che verrà tenuta il 31 marzo 1923, a ore 10, presso la sede sociale in Napoli in via Riviera di Chiaia n. 84 piano 3°, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922 e relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina di otto consiglieri, tre sindaci e due supplenti.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
5. Relazione sulla nuova emissione di azioni, programma di futuro esercizio e deliberazioni relative.

Occorrendo un'assemblea di 2ª convocazione sarà tenuta nello stesso luogo il 30 aprile 1923, a ore 10.

Per partecipare all'assemblea occorre il deposito delle azioni presso la sede sociale 5 giorni almeno prima di quello fissato per l'assemblea, sia di 1ª che di 2ª convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

7502 — A pagamento.

ODORICO & C.

Società in accomandita

Capitale L. 3.000.000

Sede in Milano

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno di giovedì 1° marzo 1923, alle ore 14.30, nei locali della Società in Milano - piazza Durini n. 7 - per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione della gerenza.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti per l'esercizio 1923 e fissazione della loro indennità.

Parte straordinaria:

Proposta di eventuale aumento di capitale della Società.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta si terrà quella di seconda convocazione il giorno 2 marzo 1923, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di azioni nominative che risultino tali dal libro dei soci al giorno 23 febbraio 1923 e quelli possessori di azioni al portatore che le avranno depositate presso la cassa della Società entro tale data.

Milano, 9 febbraio 1923.

La gerenza.

7503 — A pagamento

American Express Company

Società anonima italiana

SEDE IN GENOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 febbraio corrente anno alle ore 10, nella succursale della Società in Roma, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio
4. Nomina di amministratori.

5. Nomina dei sindaci e deliberazioni relative.
6. Comunicazioni diverse.

Mancando all'ora indicata il numero legale, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 1° marzo alla stessa ora e luogo.

La presidenza.

7504 — A pagamento.

Fabbrica Calatina di laterizi e cementi

CALTAGIRONE

L'assemblea generale dei soci dell'anonima di Caltagirone Fabbrica di laterizi e cementi, è convocata in prima convocazione per la 1ª domenica di marzo ed in seconda convocazione per la 2ª domenica di marzo, alle ore 12, nella sede della Società, via Cordova n. 39, col seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio esercizio 1922.
2. Nomina dei consiglieri di amministrazione.
3. Nomina dei sindaci.
4. Modificazioni allo statuto per attribuzioni di funzioni ai consiglieri di amministrazione.
5. Altre proposte.

Caltagirone, 5 febbraio 1923.

Il presidente
avv. Alessandri.

7505 — A pagamento.

CARTIERA PIROLA

Società anonima

Capitale L. 3.000.000 versato

Sede in Milano

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di mercoledì 7 marzo 1923, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Milano, via Boccaccio n. 45, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Possono intervenire all'assemblea i signori azionisti intestatari di uno o più certificati nominativi. Essi sono dispensati dal deposito dei loro certificati di azioni sociali, provvedendo la Società a rimettere tempestivamente a ciascuno il corrispondente biglietto di ammissione all'assemblea.

In mancanza del numero d'intervenuti necessario per la sua validità, l'assemblea s'intende fin d'ora riconvocata in seconda adunanza per il giorno 8 marzo 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Milano, 31 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7506 — A pagamento.

Banca popolare di Chiari

Società anonima cooperativa

Capitale interamente versato lire 1.443.801,51

Avviso

I soci della Banca popolare di Chiari sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 18 marzo p. v alle ore 13,30, nel locale Teatro Sociale, in piazza Umberto I per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'ultima assemblea.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Rapporto del Collegio dei sindaci.
4. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922, e riparto utili.
5. Nomina di cinque consiglieri, tre sindaci effettivi e due supplenti.

I soci aventi diritto a voto a tutto il 1922 sono n. 381 e l'assemblea sarà valida quando ne intervengano almeno n. 77.

Essi possono farsi rappresentare con procura legale, colle limitazioni portate dagli articoli 53 e 54 dello statuto sociale.

Ove gli intervenuti non raggiungano il suddetto numero, l'assemblea si riunirà in seconda convocazione nella successiva domenica 25 marzo, nel luogo ed ora sopra stabiliti.

Il presidente
Mazzotti-Biancinelli grand'uff. dott. Lodovico.

Consiglieri che restano in carica:
Bassi Giuseppe.
Capitanio Pietro.
Cattapani cav. Pietro.
Palazzoli Giuseppe.
Rocco Giuseppe fu Santo.

Consiglieri che scadono:
Barcella cav. dott. Cirillo.
Brioni cav. Antonio.
Cairati Pietro.
Fadani Francesco.
Mazzotti-Biancinelli grand'uff. Lodovico.

Sindaci che scadono:
Olmo grand'uff. avv. Cesare.
Marchetti cav. uff. Arnaldo.
Grazioli avv. Gaetano.
Rivetti Giovanni.
Della Torre Giuseppe.

Chiari, 7 febbraio 1923.

7508 — A pagamento.

Banca popolare cooperativa

Bubbio

L'assemblea generale ordinaria dei soci della Banca popolare cooperativa di Bubbio è fissata pel giorno 11 marzo 1923, alle ore 15, in prima convocazione, e pel giorno 18 successivo, alla stessa ora, in seconda convocazione.

Ordine del giorno:

Rendiconto e bilancio 1922.

Nomina della metà dei membri del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di sconto, dell'intero Comitato dei sindaci e degli arbitri.

Bubbio, 7 febbraio 1923.

Il presidente
comm. avv. Claudio Pistone.

7507 — A pagamento.

Società anonima " L'Immobiliare "

SEDE IN BOLOGNA

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in Bologna, via Rizzoli, n. 20 p. p. in prima convocazione il giorno 1° marzo 1923, ad ore 15, e andando deserta questa riunione, il 7 successivo, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazioni dei poteri del Consiglio di amministrazione e conseguente modifica degli articoli 18 e 24 dello Statuto.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere fatto entro il giorno 23 febbraio 1923 presso il Banco Prati in Bologna, via Rizzoli, n. 20.

Bologna, 9 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7510 — A pagamento.

BANCO LARIANO

Società anonima

Capitale L. 6.000.000

SEDE IN COMO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che avrà luogo a Como, alla sede sociale, via Domenico Fontana n. 2, il giorno di lunedì 19 marzo 1923, alle ore 15,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922; rapporto dei sindaci; delibere relative.
2. Nomina di cinque amministratori.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della retribuzione agli effettivi.
4. Lettura ed approvazione del verbale della seduta.

Andando deserta la prima riunione, resta fin d'ora convocata la nuova assemblea per il successivo 26 marzo 1923, alle ore 15,30, alla medesima sede.

Potranno intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative che risultino tali dal libro dei soci ed i possessori di azioni al portatore che avranno depositate le proprie azioni, entro il 15 marzo 1923, presso la sede sociale o suo filiali.

Como, 8 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7509 — A pagamento

S. A. I. L. E. C.

Società anonima industria legnami e carboni

ANONIMA

Capitale Lire 150.000 interamente versato

SEDE IN FIRENZE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria e ordinaria per il giorno 14 marzo 1923, alle ore 14,30, presso la sede del Credito toscano, Firenze, via del Corso, n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Assemblea straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 150.000 a L. 600.000
2. Modificazione degli articoli 6 e 21 dello statuto sociale.

Assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e delle relazioni.
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.

In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione resta fissata per le ore 15,30 dello stesso giorno, nel locale suindicato

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 9 marzo 1923, presso la sede sociale o presso il Credito toscano, via del Corso, n. 4, Firenze.

Firenze, 9 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7511 — A pagamento.

Banca e Cambio di Vicenza

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 6.000.000

Assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 3 marzo 1923 alle ore 11, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Esame del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Retribuzione al Collegio sindacale per l'esercizio 1922.
5. Nomina di due consiglieri, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale, essa resta indetta in seconda convocazione per il giorno di lunedì 5 marzo 1923, alle ore 10.30 nello stesso locale.

Il Consiglio di amministrazione.

7512 — A pagamento.

IUTIFICIO NAPOLETANO

SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI

Capitale L. 3.000.000

SEDE IN NAPOLI

Convocazione di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti del Iutificio napoletano sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 2 marzo 1923, alle ore 11 in Napoli, via Santa Brigida num. 39, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni
3. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea generale ordinaria dovrà essere effettuato non più tardi del 24 febbraio 1923 in Napoli, presso il Credito italiano, la Banca commerciale italiana, il Banco di Roma, la Banca popolare di Napoli, Industriale, commerciale agricola, Holme e C.

I signori azionisti intestatari di azioni nominative possono intervenire all'assemblea senza effettuare alcun deposito.

Non raggiungendosi in prima convocazione il numero legale, l'assemblea si intende sin da ora indetta in 2ª convocazione senza ulteriore avviso, per il giorno 5 marzo, alle ore 11, nella medesima sede per deliberare sullo stesso ordine del giorno, avvertendo che, a termine dell'art. 26 dello statuto sociale la seconda adunanza sarà valida e le deliberazioni prese saranno legali, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il deposito delle azioni effettuato per la prima adunanza sarà valido anche per la seconda quando i titoli non siano stati ritirati e saranno ammessi a questa seconda riunione anche gli azionisti i quali avranno depositato presso gli Istituti sopraindicati le loro azioni 5 giorni prima della data di seconda convocazione.

Napoli, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7513 — A pagamento.

Società Imprese Edilizie e Gestioni Immobiliari

ANONIMA

Capitale L. 600.600

Sede in Napoli

Convocazione di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nella sede sociale in Napoli, via S. Brigida n. 39 il giorno 27 febbraio 1923, alle ore 11, in prima convocazione, e in seconda convocazione il giorno 15 marzo 1923 alla stessa ora e nella stessa sede, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

2. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e relativo conto profitti e perdite con deliberazioni conseguenziali.

3. Elezione del Collegio sindacale per il 1923 e emolumento al Collegio sindacale per il 1922

Parte straordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Proposta di messa in liquidazione della Società a norma degli articoli 210 e seguenti del Codice di commercio.
3. Conferimento di poteri speciali a liquidare e deliberazioni relative.
4. Nomina del Collegio dei sindaci della liquidazione.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni possedute cinque giorni prima di quello stabilito nell'assemblea presso la sede sociale e il deposito effettuato per la prima adunanza sarà valido anche per la seconda adunanza quando i titoli non siano stati ritirati.

Essendo necessario raggiungere la detta maggioranza di cui all'art. 158 del Codice di commercio saranno ammessi alla seconda adunanza anche gli azionisti i quali avranno depositato presso la sede sociale le loro azioni cinque giorni prima della seconda convocazione.

Per gli azionisti portatori di azioni nominative non è richiesto il deposito sopraindicato.

Napoli, 5 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7514 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA MOLINI CONSOLARO

NOVENTA VICENTINA

Capitale sociale L. 2.000.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di venerdì 2 marzo 1923, alle ore 10 ant., in Verona, viale Porta Nuova, n. 1, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazioni dello statuto.
2. Varie.

Mancando il numero legale la seconda convocazione è fissata per il giorno di martedì 13 marzo 1923 medesimo luogo ed ora.

Noventa Vicentina, 9 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
ing. Fausto Girelli Consolaro.

7515 — A pagamento.

Consorzio di vendita della calce

ARCISATE

Assemblea ordinaria

I soci di questo Consorzio sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 1° marzo p. v., alle ore 14, in Arcisate, alla sede del Consorzio, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale assemblea precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
3. Relazione dei sindaci
4. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e riparto degli utili.
5. Determinazione emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
6. Nomina del Consiglio di amministrazione in relazione all'art. 8 dello statuto sociale.
7. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

NB. — Occorrendo una seconda convocazione si intende fin da ora fissata per le ore 15 dello stesso giorno alla sede del Consorzio.

Arcisate, 5 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7525 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci della Società anonima cooperativa fra capimastri ed imprenditori della città e provincia di Verona sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria indetta per il giorno 4 marzo 1923, alle ore 10, nei locali del Sindacato veronese infortuni (Corso Portoni Borsari n. 52), per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'andamento della Società nell'esercizio 1922.
3. Relazione dei sindaci sul bilancio esercizio 1922.
4. Approvazione del bilancio esercizio 1922.
5. Nomina parziale delle cariche.
6. Modifiche allo statuto.
7. Varie.

Il presidente
Umberto Tosadori.

N. B. — In caso la prima convocazione non fosse valida, la seconda si terrà il giorno 11 marzo 1923, alle ore 10, nei medesimi locali.

7526 — A pagamento.

Società Nazionale Automobili Daino

Anonima — Sede in Cremona

Avviso di convocazione
dell'assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 febbraio c. a., alle ore 20, od eventualmente in seconda convocazione per il giorno 4 marzo, alle ore 15 presso la sede della Società in Cremona, via Wilson n. 60, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Relazione degli amministratori e dei sindaci ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
3. Emolumento ai sindaci.
4. Nomina di due nuovi consiglieri in sostituzione dei signori Bignami rag. Giovanni, dimissionario, e rag. Lugarini Cesare, decaduto per incapacità giuridica.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Proposte di provvedimenti a termini dell'art. 146 del Codice di commercio, od eventualmente altre.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto entro il 27 febbraio presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

7527 — A pagamento.

Fabbrica sali di Bario, concimi ed altri prodotti chimici

Anonima per azioni

SEDE IN MILANO

Capitale L. 2.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per sabato 3 marzo 1923, alle ore 14,30, in Milano, via Vincenzo Monti n. 12, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, e deliberazioni relative anche circa il riparto utili.

3. Nomina di amministratori.
4. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i titoli al portatore non oltre il 25 febbraio 1923 presso la sede di Milano (via Vincenzo Monti n. 12), oppure presso lo stabilimento sociale di Calolzio od anche presso una delle seguenti Banche:

Banca Unione, Milano — Credito italiano, Milano — Banca popolare, Lecco.

Qualora occorresse un'assemblea di seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 10 marzo 1923, alle ore 14.30, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Calolzio, 8 febbraio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

7531 — A pagamento.

Generale Elettrica Siciliana

Società anonima

Capitale sociale L. 100.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 27 febbraio 1923, alle ore 9, in prima e alle ore 16 in seconda convocazione, nella sede sociale di via Cintorniai n. 27 - in Palermo - per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Nomina dei sindaci per l'esame e la relazione dei bilanci 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921.

Il consigliere delegato
Giuseppe Gestivo Puglia.

7532 — A pagamento.

Società anonima editrice S. Alessandro

SEDE IN BERGAMO

Capitale versato Lire 42.300 —

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti di questa anonima sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 26 febbraio 1923, alle ore 13,30 nella sede della Società in Viale Roma, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto del Collegio sindacale.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922
4. Nomina di amministratori scaduti.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Qualora, per mancanza di numero legale, l'assemblea non fosse valida in prima convocazione, il presente avviso serva per riconvocazione per il giorno 5 marzo 1923, alle ore 13,30, nel medesimo locale e collo stesso ordine del giorno della prima assemblea.

Bergamo, 8 febbraio 1923.

Il presidente
Volpi not. cav. Francesco.

7533 — A pagamento.

Società anonima Ericina

pel servizio di automobili

MONTE SAN GIULIANO

Gli azionisti della suddetta Società sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 4 marzo alle ore 10, nei locali d'ufficio della Società medesima, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Lettura della relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio.
4. Rinnovazione del Comitato dei sindaci.
5. Comunicazioni della presidenza.

Occorrendo una seconda convocazione, a mente dell'art. 27 dello statuto, l'assemblea rimarrà convocata fin da ora senz'altro avviso, per l'11 stesso mese con lo stesso ordine del giorno e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Monte San Giuliano, 7 febbraio 1923.

Pel Consiglio d'amministrazione
Il presidente
G. Fontana.

7534 — A pagamento.

Società Idroelettrica Marcellinara

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il 18 marzo alle ore 11 in prima convocazione ed alle ore 12 in seconda, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922.
2. Nomina del Comitato dei sindaci.
3. Proposte eventuali della presidenza.

Marcellinara, 8 febbraio 1923.

Il presidente
dott. cav Luigi Gagliano.

7536 — A pagamento.

Latterie Felsinee

Società anonima per quote

Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 28 febbraio corrente, alle ore 11, in prima convocazione, ed eventualmente alla stessa ora del 9 marzo in seconda convocazione, nella sede sociale in Bologna via Castiglione, n. 8 per deliberare sugli oggetti di cui al seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Parte straordinaria:

4. Proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società.
5. Nomina del liquidatore.

Bologna, 9 febbraio 1923.

Il presidente
Eugenio Cremonini.

7551 — A pagamento.

Industrie tessili bresciane

Società anonima

Capitale L. 5.000.000 interamente versato

SEDE IN BRESCIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria in Brescia, via Gabriele Rosa n. 34, presso la sede sociale, pel giorno 28 febbraio 1923, alle ore 10 ant., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922, sua approvazione e deliberazioni relative.
3. Proposta di aumento del capitale sociale e deliberazioni relative.
4. Proposta di modifica all'art. 15 dello statuto, riflettente il numero dei consiglieri e conseguenti eventuali nomine.
5. Proposta di modifica all'art. 23 dello statuto, relativamente al numero dei sindaci.

6. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti per l'anno 1923, e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea i signori possessori di azioni a portatore dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale o presso le casse dello spett. Banco Mazzola Perlasca e C. in Brescia (Ufficio cambio) entro il giorno 22 febbraio corrente.

Qualora l'assemblea andasse deserta, l'adunanza di 2ª convocazione resta riconvocata pel giorno 7 marzo, stessa ora e posto, ed il deposito delle azioni dovrà essere fatto entro il giorno 1° marzo 1923.

Brescia, 9 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7557 — A pagamento.

Società Pioppeti Maffizzoli

Società in accomandita per azioni

Capitale sociale L. 2.500.000

Sede in Toscolano

SECONDA CONVOCAZIONE

Onorevole socio,

A termini dell'art. 13 dello statuto sociale, è convocata l'assemblea straordinaria dei soci, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modificazione dell'art. 21 dello statuto sociale.
2. Approvazione del bilancio sociale chiuso al 10 novembre 1922 con deroga alle disposizioni dell'art. 21 dello statuto per la assegnazione o distribuzione degli utili.
3. Determinazione della retribuzione ai signori sindaci.
4. Nomina dei signori sindaci.
5. Nomina del Comitato per l'acquisto e la vendita di beni immobili.

L'assemblea avrà luogo presso la sede sociale in Toscolano, nella Cartiera Andrea Maffizzoli, in località Capra, alle ore 14 di domenica 25 febbraio 1923.

Toscolano, 9 febbraio 1923.

Società Pioppeti Maffizzoli
uno dei gerenti
I. Maffizzoli.

7558 — A pagamento.

Fabbrica Automobili Nazzaro

Capitale versato L. 1.000.000

FIRENZE

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso lo studio Moriani via Zanetti n. 3, per il giorno 3 marzo 1923 ad ore 15,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Determinazione emolumento sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea generale i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la spett. Banca di Firenze via del Proconsolo n. 10, o presso le Casse della Società entro il 25 febbraio 1923 ritirandone biglietto di ammissione.

La eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno 10 marzo 1923 nello stesso luogo e alla stessa ora e saranno accettati ulteriori depositi fino al 7 marzo 1923.

Ai termini dello statuto sociale art. 15 le deliberazioni in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, e delle azioni depositate.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il segretario
avv. C. E. Modigliano.

7563 — A pagamento.

" SAN GIORGIO "

Società anonima italiana di Assicurazioni Trasporti e di Riassicurazioni

Capitale sociale L. 5.000.000 - Versato L. 1.000.000

SEDE IN GENOVA

Avviso di convocazione di assemblea

I signori azionisti sono pregati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo presso la sede sociale in Genova, Piazza De Ferrari, n. 36-2, il giorno 5 marzo 1923, alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Proposta per l'esercizio del Ramo Infortuni e Responsabilità civile, conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale, e relative deliberazioni.

b) Pratiche diverse.

Per intervenire all'adunanza come sopra indetta, i signori azionisti dovranno esibire il biglietto di ammissione.

Genova, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

7559 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Società immobiliare Parioli

Anonima con sede in Roma

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 febbraio 1923, ore 16, nella sede sociale in via Cimarra, n. 37, Roma per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

Approvazione del bilancio dell'esercizio sociale al 30 novembre 1922 e del conto profitti e perdite.

Nomina di consiglieri d'amministrazione.

Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento per l'esercizio passato.

Per intervenire all'assemblea è necesario depositare le azioni presso la sede sociale non oltre il 23 corr. mese.

Roma, 12 febbraio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

7553 — A pagamento.

(2ª *pubblicazione*).

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

Direzione generale

AVVISO

È stato dichiarato lo smarrimento, e chiesto il duplicato, del certificato provvisorio della Banca d'Italia n. 16938, di una azione, emesso dalla sede di Genova il 14 marzo 1896 ed intestato a Du four cav. Carlo fu Lorenzo, domiciliato in Genova.

Si diffida perciò il pubblico di non attribuire alcun valore al titolo sopra specificato, poichè, non avvenendo opposizioni nel termine di un mese dalla data della terza ed ultima pubblicazione del presente avviso, il certificato smarrito verrà sostituito con altro titolo corrispondente.

Roma, 5 febbraio 1923.

7133 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

Proceduto si nel giorno 6 febbraio 1923, in esecuzione del manifesto del giorno 16 gennaio detto anno, al primo esperimento d'incanti per l'appalto della fornitura della pasta e pastina al Manicomio provinciale, l'appalto suddetto è rimasto provvisoriamente

aggiudicate a favore del signor Franz Grande col ribasso del 2 0/0 sull'ammontare dell'appalto, il cui importo, a base di asta, di L. 136.800 è rimasto ridotto a L. 134.064

Dovendosi ora procedere all'eventuale miglioramento della detta offerta con ribasso non inferiore al ventesimo (5 0/0) sul prezzo dell'avvenuta aggiudicazione,

SI FA NOTO

che il termine utile per la presentazione di altra offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo (5 0/0), sul prezzo del deliberamento provvisorio, scadrà nel giorno 28 febbraio 1923, alle ore 16.

L'offerta dovrà essere presentata nella segreteria provinciale nel palazzo della Provincia, largo del Plebiscito, accompagnata dai certificati d'idoneità, di penalità e di buona condotta, e di non aver lite con la Provincia, della bolletta della cauzione provvisoria prescritta in L. 6 840 da versarsi alla locale sezione della R. tesoreria nonchè dal deposito di L. 4.104 in conto delle spese d'asta e di contratto, il tutto giusta il precedente manifesto sopra citato.

Nel caso di presentazione della detta offerta, si procederà in base alla medesima, ed alle stesse condizioni indicate nel mentovato manifesto ad una ulteriore definitiva licitazione, come sarà fatto noto con altro manifesto, in opposto l'avvenuto deliberamento provvisorio rimarrà definitivo.

Ciò, salva sempre l'approvazione degli atti di incanti, da parte della Deputazione provinciale e nel rito da parte della R. prefettura.

Napoli, 12 febbraio 1923.

Il segretario generale ff.
Mario De Martino.

7516 — A pagamento

COMUNE DI GROMO

Con delibera provvisoria di oggi venuero aggiudicati n. 3 lotti di piante di proprietà di questo Comune.

Si porta a pubblica notizia che il termine dei fatali per la presentazione di offerte in grado di ventesimo, scadrà alle ore 12 del giorno 3 marzo 1923.

I capitoli d'appalto sono ostensibili nella segreteria comunale

Descrizione dei lotti

Lotto 1.

N. 412 piante del bosco Reducla, di mc. 468.610.
Dato d'asta L. 55.000.

Lotto 2.

N. 436 piante del bosco Costa dei Socchi, di mc. 463.833.
Dato d'asta L. 54.500.

Lotto 3.

Piante n 416 del bosco Val Fradenga e Magrera, di mc. 214.020.
Dato d'asta L. 20.500.

Gromo, 6 febbraio 1923.

Per il sindaco
L. Santus.

7517 — A pagamento.

Municipio di Casal di Principe

Avviso di 1° incanto per l'appalto del dazio

IL SINDACO

Visti i deliberati consiliari 14 settembre e 28 ottobre 1922 approvati dalla G. P. A. il 12 dicembre 1922, n. 40105;

RENDE NOTO

che il giorno 1° marzo 1923, coi termini abbreviati, davanti a lui, o chi per esso, saranno tenuti gli incanti asta pubblica, col sistema della candela vergine, per l'appalto del dazio consumo di Casal di Principe.

La gestione andrà in vigore dal giorno dell'aggiudicazione definitiva fino al 31 dicembre 1926.

Gli incanti saranno aperti in aumento alla somma di L. 35.000 e l'offerta non potrà essere inferiore a L. 20 per volta.

Ogni aspirante dovrà depositare nella cassa comunale o nelle mani di chi presiede l'asta la somma di L. 2000, salvo supplemento, a titolo di deposito provvisorio, per le spese.

La cauzione, corrispondente a tre rate mensili del canone annuo, è da prestarsi entro un mese dall'aggiudicazione definitiva.

In segreteria sono ostensibili nelle ore d'ufficio il capitolato di oneri e l'annessa tariffa.

Casal di Principe, 7 febbraio 1923.

Il sindaco
P. Baldascini.

Il segretario
avv. De Paola.

7453 — A pagamento.

MUNICIPIO DI PEGLI

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il giorno 5 marzo 1923, alle ore 16, dinanzi al commissario prefettizio, o a chi per esso, si addiverrà, in una sala del palazzo comunale di Pegli, all'incanto per lo

ppalto della nettezza dell'abitato, nonchè strade, piazze pubbliche, giardini e trasporti materiali diversi per i lavori in economia e per qualsiasi altra occorrenza, per la complessiva somma di L. 60.000 annue, soggetta a ribasso d'asta (L. 48.000 annue a corpo per i lavori della nettezza urbana e L. 12.000 in via presuntiva per la bagnatura e per i trasporti).

(Deliberazione commissario prefettizio 16 dicembre 1922).

L'asta avrà luogo ai termini dell'art. 87, lettera *a*, del regolamento di contabilità generale dello Stato, e cioè mediante offerte segrete stese in carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede l'asta

Il piego suggellato, se spedito per posta, deve essere chiuso in busta e accompagnato con lettera d'invio.

Le offerte saranno formulate in base ad un tanto per cento di ribasso su tutti indistintamente i lavori, sia a corpo che a misura od in economia, dovranno contenere la indicazione del ribasso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità. Quelle condizionate od espresse in termini diversi non saranno accettate.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche nel caso di un solo offerente.

Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà presentare all'ufficio di segreteria del Comune, non più tardi del giorno 1° marzo 1923 o spedire in modo che vi pervenga per detto giorno:

a) il certificato di moralità e quello di penalità di data non anteriore ai quattro mesi a quello fissato per l'asta, rilasciati rispettivamente dall'autorità del luogo di domicilio e dal tribunale penale e civile del luogo di nascita;

b) un attestato dal quale risulti la idoneità tecnica per assumere un tale servizio;

c) una dichiarazione in carta da bollo da L. 2 con cui il concorrente attesti di aver presa conoscenza di tutte le condizioni di appalto e contenere altresì l'elezione di domicilio in Pegli, presso la Segreteria comunale.

Il commissario prefettizio, o chi per esso, dopo aver esaminati i documenti, determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ammettersi all'asta riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza l'obbligo di giustificare tale provvedimento o di corrispondere indennità all'escluso.

I concorrenti ammessi dovranno al momento dell'asta, comprovare di aver versato a mani del tesoriere civico (Esattoria consorziale di Sestri Ponente) un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 1500 e di altre L. 3000 in contanti per le spese contrattuali che rimarranno a carico totale del deliberatario comprese quelle per le copie del contratto occorrenti per la sua esecuzione.

Il deliberatario dovrà nel termine di quindici giorni a quello

dell'aggiudicazione prestarsi alla stipulazione del contratto effettuando il versamento della cauzione definitiva in lire ottomila da depositarsi, a spese, alla cassa DD. PP.

Per ogni altra condizione si fa espresso ed integrale richiamo al capitolato speciale d'appalto ed alla deliberazione commissariale citata, che rimarranno depositati a libera visione degli interessati, nell'Ufficio di segreteria del Comune, nelle ore in cui questo è aperto al pubblico.

Pegli, 5 febbraio 1923.

Visto: Il commissario prefettizio
M. Binna.

Il segretario capo
C. Ghezzi.

7519 — A pagamento.

COMUNE DI VARESE

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del servizio di nettezza urbana, di spurgo dei pozzi neri e di inaffiamento stradale per il quinquennio 1923-1927

Il R. commissario rende noto

che nel giorno 23 corr. mese in Varese, nel civico palazzo, nella sala delle adunanze consigliari, alle ore 10, davanti al sottoscritto R. commissario od a un suo delegato, si terrà una pubblica asta avente per oggetto l'appalto dei servizi di nettezza urbana, di spurgo dei pozzi neri e di inaffiamento stradale per la durata di un quinquennio decorrente dalla data dell'aggiudicazione a tutto il 31 dicembre 1927, il tutto secondo il Capitolato speciale d'appalto approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 25 gennaio 1923, n. 6075-1 e visibile presso la Sezione tecnica comunale nelle ore di ufficio.

L'incanto sarà aperto sulla base dell'ammontare lordo di lire 120.000 indicato dall'art. 6 del capitolato speciale.

Le offerte seguiranno col sistema delle schede segrete, recanti un unico ribasso percentuale sul canone fisso annuo di L. 100,000 e sui singoli prezzi unitari esposti nell'elenco prezzi.

Dette offerte saranno presentate all'asta o fatte pervenire in piego suggellato nei modi e forme prescritte dall'art. 87 comma a) del regolamento 4 maggio 1885, n. 3575, nella amministrazione e contabilità generale dello Stato.

L'offerta chiusa, da sola, in busta suggellata recherà la scritta « Offerta per l'appalto dei servizi di nettezza urbana, spurgo pozzi neri ed innaffiamento stradale » sarà stesa su carta bollata da L. 2,40 e conterrà esattamente le indicazioni:

Nome cognome, paternità e domicilio dell'offerente;

Percentuale di ribasso sui prezzi di asta sopra espressi;

Dichiarazione di esatta conoscenza dei servizi da appaltarsi del capitolato d'oneri e suoi allegati e la firma dell'offerente.

Gli aspiranti dovranno poi presentare a parte:

1. Un certificato di moralità di data non anteriore a mesi 3 a quella fissata per l'incanto, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti.

2. Certificato di versamento all'esattore comunale di deposito di una somma di L. 5000 in numerario o in cartelle del debito pubblico italiano o in altri titoli al portatore garentiti dallo Stato.

L'aggiudicazione sarà ad incanto unico e sarà definitiva per l'offerta più vantaggiosa che sia incondizionata, e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello di base sopra fissato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto ad alcuno dei concorrenti senza essere tenuta ad indicarne i motivi.

Nel termine di giorni 40 dalla data dell'aggiudicazione definitiva, avrà luogo la stipulazione del contratto d'appalto, con la costituzione della cauzione definitiva e secondo l'art. 4 del capitolato.

Varese, 6 febbraio 1923.

Il Regio commissario
cav. uff. G. B. Raimondi.

Il segretario
Alberto Gazzone.

7538 — A pagamento.

Municipio di Valle di Maddaloni (Caserta)

Avviso d'asta
ad unico incanto

Si fa noto che il giorno 22 febbraio 1923, alle ore 10 antimeridiane, nella Casa comunale di Valle di Maddaloni, avanti al sindaco, o chi per esso, si procederà all'esperimento d'asta a termini abbreviati ad unico incanto, col sistema della candela vergine per la vendita del legname ritraibile dal taglio del bosco, 2ª sezione Longano di proprietà demaniale del comune di Valle di Maddaloni, di essenza di quercia, carpino, cerro per carboni.

1. L'incanto sarà aperto sulla somma di L. 50 000 e quintali cinque di carbone, prezzo già offerto, sotto l'osservanza delle norme tutte del regolamento per la contabilità dello Stato, e l'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto.

2. Le offerte di aumento non potranno essere inferiori a L. 80 ciascuna.

3. Il taglio dovrà eseguirsi nella stagione silvana 1922-1923, secondo le norme stabilite dal capitolato d'oneri, approvato con deliberazione consigliare del 24 dicembre 1922, n. 43, approvato dal Consiglio di prefettura il 26 gennaio 1923, n. 337.

4. Il pagamento del prezzo dell'aggiudicazione sarà corrisposto per L. 25.000 all'atto della stipula del contratto o fra i tre giorni dal verbale d'aggiudicazione e le somme residuate a metà del taglio.

5. Per concorrere all'asta il concorrente dovrà fornire la prova:

a) di avere eseguito il deposito presso la cassa comunale della somma di L. 4500 per spese approssimative di perizie, carta, contratto, consegna, riconsegna del bosco;

b) d'essere fornito d'un certificato rilasciato dall'ispettore forestale di data non anteriore a tre mesi, comprovante di avere i requisiti necessari per concorrere all'asta.

6. La cauzione definitiva di L. 5000 dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti a cura dell'aggiudicatario.

Gli atti di perizia ed il capitolato d'oneri relativo sono ostensibili presso la segreteria comunale nelle ore di ufficio di tutti i giorni.

Valle di Maddaloni, 8 febbraio 1923.

Il sindaco
Mario Nemis.

7540 — A pagamento.

Comune di Domicella

AVVISO D'ASTA
in grado di ventesimo

Essendo stata prodotta, in tempo utile, offerta di L. 2805 in aumento del prezzo di provvisoria aggiudicazione di L. 56.100, per la vendita di legname ceduo castagnale della 7ª sezione del bosco comunale,

Si fa noto al pubblico

che saranno aperti gli ultimi e definitivi incanti col metodo della candela vergine e a termini abbreviati, nella casa comunale di Domicella, innanzi al sig. sindaco, o chi per lui, nel giorno di lunedì 19 febbraio, alle ore 10, sulla complessiva somma di L. 58.905.

Gli atti relativi a detta vendita sono visibili durante tal termine nella segreteria comunale, nelle ore d'ufficio.

Domicella, 9 febbraio 1923.

Il segretario comunale
D'Alessandro Errico.

Visto: Il sindaco
Sorrentino Giuseppe.

7541 — A pagamento

MUNICIPIO DI MERCOGLIANO

Avviso d'asta per secondo incanto

Essendo andati deserti i primi incanti per la vendita del legname ceduo di ontano e cerro dell'11ª sezione Cuccuruzzo, di

questo demanio comunale, il cui prezzo di base ammonta a L. 70.301,70.

SI PREVIENE

che nel giorno 22 del corrente mese di febbraio, alle ore 10, avranno luogo i secondi incanti per l'oggetto espresso di sopra, e, ferme restando le condizioni tutte del capitolato d'oneri relativo, nonchè le altre portate dall'avviso d'asta del dì 25 gennaio u. s., si farà luogo all'aggiudicazione quando anche fosse un solo il concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 3 marzo 1923.

Mercogliano, 8 febbraio 1923.

Il segretario
Vaccarella.

7544 — A pagamento.

Comune di Domicella

Avviso d'asta
in grado di ventesimo

Essendo stato prodotta, in tempo utile, offerta di L. 3010 in aumento del prezzo di provvisoria aggiudicazione di L. 60.200 per la vendita del legname ceduo castagnale della 8ª sezione del bosco comunale

Si fa noto al pubblico

che saranno aperti gli ultimi e definitivi incanti, col metodo della candela vergine e a termini abbreviati nella Casa comunale di Domicella, innanzi al sig. sindaco o chi per lui, nel giorno di lunedì 19 febbraio, alle ore 10 sulla complessiva somma di L. 63.210.

Gli atti relativi a detta vendita sono visibili durante tal termine nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Domicella, 9 febbraio 1923.

Il segretario comunale
D'Alessandro Errico.

Visto: Il sindaco
Sorrentino Giuseppe.

7512 — A pagamento.

Comune di Valperga

Avviso d'asta
per secondo incanto a candela vergine

Essendo andati deserti i primi incanti per la vendita del molino, di proprietà di questo Comune, sito in via Carlo Alberto n. 3, in base al prezzo d'asta di L. 65.000

SI PREVIENE

che nel giorno 5 marzo prossimo, ore 10 avranno luogo i secondi incanti per la vendita del molino ferme restando le condizioni tutte del capitolato d'oneri relativo stabilite nel deliberato consigliare 30 novembre 1922, geo netra Salato. nonchè le altre portate dall'avviso d'asta 16 gennaio u. s. si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche vi fosse un solo concorrente ed una sola offerta.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 26 stesso.

Per adire all'asta occorre depositare la somma di L. 8000 per garanzia degli incanti e L. 6000 per spese.

Valperga, 9 febbraio 1923.

Il sindaco
F. Pesadotto.

7545 — A pagamento.

R. ECONOMATO GENERALE dei Benefici vacanti di Torino

Vendita di ceduo e piante

Alle ore 11 di giovedì 1° marzo 1923, si procederà, nell'Ufficio dell'Economato predetto (via Ospedale n. 48), alla vendita, ad unico e definitivo incanto, col metodo della candela vergine, di varie prese di ceduo e di piante d'alto fusto, ripartite in tre lotti, di cui il primo presso la tenuta « Fracchetto » (territori di Cercenasco, Virle e Vigone, circondario di Pinerolo, provincia di Torino), il secondo ed il terzo presso la tenuta di Roddi (territori di Alba, Roddi e Lasborra, provincia di Cuneo).

Il prezzo in base al quale si aprirà la gara per ciascuno dei tre lotti, verrà dichiarato al momento dell'incanto e l'aggiudicazione di ciascun lotto avrà luogo definitivamente a favore dell'ultimo migliore offerente, non essendovi luogo all'aumento del ventesimo.

Le offerte in aumento al prezzo d'asta non potranno essere minori di lire venti caduna, e gli aspiranti dovranno, prima della apertura dell'incanto, depositare nella Cassa dell'Economato lire 5000 per il primo lotto, lire 3500 per il secondo lotto e lire 1400 per il terzo lotto.

L'avviso d'asta contenente la descrizione dei lotti, ed il capitolato d'oneri sono visibili a Torino, nell'ufficio del R. Economato, in Cercenasco, presso il signor Fenoglio Giov. Battista e in Alba presso il R. subeconomo cav. Augusto Vivalda.

Torino, 7 gennaio 1923.

Il R. vice economo generale
Filippa.

7457 — A pagamento.

Ricovero Ernesto Chiappori

VENTIMIGLIA

Avviso d'asta per vendita di case

Vista la deliberazione del Consiglio amministrativo in data 4 gennaio 1921. approvata li 2 aprile successivo;

SI RENDE NOTO

che addì 28 corrente mese, alle ore 9, nello studio del notaio signor Antonio Rolando, situato in via Garibaldi, n. 12, alla presenza del presidente, o chi per esso, avrà luogo l'aggiudicazione a pubblico incanto ed al migliore offerente, in distinti lotti degli appartamenti di proprietà dell'Istituto, risultanti dalla perizia Bosio, rimasti invenduti, qui sotto elencati; prendendo a base dell'incanto i prezzi controsegnati:

Casa in via Garibaldi, n. 31

Lotto 2 della perizia Bosio.

Piano 1° ora adibito ad uso osteria e cantina sottostante, lire 11.378,10.

Lotto 3.

Appartamento al 2° piano con finestre sulla piazzetta e via Garibaldi, L. 5170,50.

Lotto 4.

Appartamento ovest al 2° piano con finestre in via Garibaldi e vico Macelli, L. 5170,50.

Lotto 5.

Appartamento est al 3° piano con finestre come il numero 3, L. 5170,50.

Lotto 6.

Appartamento ovest al 3° piano, con finestre come il n. 4, L. 5170,50.

Lotto 7.

Piano 4° completo colla proprietà dell'area, L. 8621,20.

Casa d'angolo tra via Falerina e via Biancheri

Lotto 5.

Piano 1° abitabile con ingresso da via Biancheri n. 3, L. 5250,90.

Lotto 6.

Piano 2° ad uso negozio ed abitazione con accesso da via Falerina, L. 7500.

Casa di via Biancheri, n. 2

Lotto 2.

Primo magazzeno a sud della scala in pianta alla lettera *B* e sotterranei sottostanti, più appartamento al 1° piano a sud della scala, L. 15.642,10.

Lotto 3.

Secondo magazzeno a sud della scala indicato colla lettera *G* più appartamento al 2° piano a sud della scala, L. 14.979,20.

Casa di via Biancheri, n. 4

Lotto 5.

Appartamento al 3° piano a sud della scala più il sottotetto corrispondente e l'area, L. 9889,20.

Lotto 6.

Appartamento al 3° piano ad est della scala più il sottotetto corrispondente e l'aria L. 8324,25.

Casa di via Biancheri n. 18

Lotto 1.

Appartamento al 1° piano più il magazzeno ad uso bottega di barbiere e tre fondi con accesso da discesa Porta marina separati nel tipo 4 colle lettere A, B, C, L. 27.287,85.

Casa di via Biancheri n. 22

Lotto 1.

Piano 1° con finestre sulla discesa Porta marina, il lato opposto contro terrapieno, accesso da via Biancheri, L. 8446,80.

Lotto 2.

Piano 2° e magazzeni fuori terra sulle due strade, più la cantina a pianterreno, segnati colla lett. A L. 16.189,60.

Lotto 4.

Piano 4° più la cantina segnata alla lett. C, più la metà del sottotetto e l'aria L. 22.524,80.

Fondo in vico Forni L. 640.

Le condizioni d'incanto e di vendita sono quelle riportate nell'avviso d'asta delli 23 aprile 1921 per la vendita degli altri lotti che fanno parte della stessa perizia Bosio e della citata deliberazione.

Per schiarimenti rivolgersi al direttore-segretario.

Ventimiglia, 1° febbraio 1923.

Il direttore-segretario
D. Anfossi.

Visto: Il presidente
can. L. Gamaleri.

7547 — A pagamento.

Congregazione di carità
PESARO

Asta per vendita di piante

Nel giorno di mercoledì 14 marzo 1923, alle ore 11, nell'Ufficio di questa Congregazione, via Sabatini n. 7, si terrà, dinanzi al sottoscritto, mediante offerte segrete, a sensi dell'art 87 lett. A(del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n 3074 e con aggiudicazione definitiva al primo incanto

una pubblica asta per la vendita in unico lotto di 390 quercie e 150 pioppi sorgenti nel tenimento di Tulliano, di proprietà dell'Ospedale S. Salvatore di Pesaro, in comune di Castelfocognano, mandamento di Bibbiena, circondario e provincia di Arezzo, martellate e numerate dall'Ufficio d'Ispezione forestale di Arezzo, come risulta dal piedilista redatto dall'Ufficio medesimo, sul prezzo di L. 47.700.

Le schede in bollo da L. 2,40 sottoscritte, suggellate, coll'indicazione del domicilio dell'offerente in Pesaro, dovranno contenere in cifre e in lettere l'offerta totale o di un tanto per cento di aumento sul prezzo suindicato, e dovranno essere presentate alla segreteria della Congregazione non più tardi dell'ora e del giorno suddetto, 14 marzo 1923, corredate dalla bolletta comprovante il deposito di L. 3000 previamente effettuato presso la Cassa della Congregazione in valuta legale.

Il quaderno d'oneri è visibile presso la segreteria di questa Congregazione e presso la segreteria del comune di Castelfocognano.

Pesaro, 7 febbraio 1923.

Il commissario prefettizio
dott. Bonini.

Il segretario
Fabbri.

7521 — A pagamento.

Avviso d'asta volontaria

Il sottoscritto dott. Enrico di Spilimbergo, notaio in Macerata, con studio in via Giordano Bruno n. 14, incaricato dal commissario prefettizio per la temporanea gestione della Congregazione di carità di Montesangiusto, in seguito a delibera 25 agosto 1922, approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza il 6 settembre 1922

RENDE NOTO

che nel giorno 15 marzo 1923, alle ore 11, in Montesangiusto, nei locali della Congregazione di carità, si procederà alla vendita ai pubblici incanti del seguente stabile di proprietà del Ricovero di mendicità di Montesangiusto e cioè:

Fondo rustico con casa colonica in territorio di Montesangiusto, contrada Boveale, mappa Montesangiusto nn. 472, 273, 474, 475, 478, 479, 480, di tavole 58,68, in estimo scudi 463,99, pari ad cit. 5,86,50 ed a L. 2468,43.

Confina a tramontana con Fratini Luigia in Temperini, a levante con il fosso, a ponente con Guarnieri Roberti, salvi, ecc.

Detto fondo si vende a corpo e non a misura e senza le scorte.

L'incanto si aprirà su L. 69.700 ed ogni offerta non potrà essere minore di L. 200.

I concorrenti all'asta dovranno depositare nelle mani del sottoscritto il decimo del prezzo oltre le spese.

L'aggiudicazione è soggetta all'aumento non minore del ventesimo del prezzo per cui è avvenuto.

Le spese d'asta e di vendita, niuna esclusa, saranno a carico dell'acquirente.

L'aggiudicazione dovrà essere approvata dall'autorità tutoria.

Nelle ore d'ufficio, nello studio del sottoscritto, sono visibili i documenti riguardanti l'incanto.

Macerata, 7 febbraio 1923.

Il notaio
dott. Enrico di Spilimbergo.

7451 — A pagamento.

Congregazione di carità di Fossombrone

Avviso d'asta di secondo incanto
per la vendita del fabbricato di proprietà dell'O. P. Orfanotrofio maschile

Essendo andato deserto, per mancanza di offerenti, il primo incanto indetto pel giorno di giovedì 8 corrente mese, si rende pubblicamente noto che nel giorno di sabato 3 marzo p. v., alle ore 10 ant., avrà luogo un secondo esperimento, col metodo della candela vergine, avvertendo che si addiverrà all'aggiudicazione quand'anche vi sia un unico concorrente.

Per il deposito e le altre condizioni prescritte restano fermi quelli voluti dal succitato avviso d'asta.

Fossombrone, 9 febbraio 1923.

Il commissario prefettizio
Fabri.

7546 — A pagamento.

UFFICIO DEL DEMANIO DI MILANO

AVVISO D'ASTA

per vendita di aziende industriali e commerciali e di stabili devoluti al Demanio dello Stato a norma del R. decreto 10 aprile 1921, n. 4.0

Si rende noto che alle 10 del giorno 25 febbraio 1923 nell'ufficio del Demanio in Milano, alla presenza dell'ispettore del registro quale delegato dell'intendente di finanza e col concorso del sequestratario si procederà al pubblico incanto per la vendita del macchinario, attrezzi, impianto riscaldamento, luce e forza motrice, mobili d'ufficio e scaffali dello stabilimento industriale in Milano già della Ditta Wilhelm Wissner.

L'incanto sarà tenuto per pubblica gara, ad estinzione di candela vergine secondo le norme prescritte dall'art. 674 del Codice di procedura civile 2°, 3° e 4° capoverso.

Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositate le somme infraindicate per cauzione delle offerte e per spese contrattuali.

Il deposito di dette somme in numerario dovrà essere effettuato presso l'ufficio del Demanio di Milano.

Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto.

La prima offerta in aumento non potrà eccedere le L. 200.

Sono ammesse offerte per procura ma non per persona da dichiarare.

Le spese di stampa degli avvisi ed ogni altra inerente e conseguente alla vendita sono a carico dell'aggiudicatario.

Non si procederà ad aggiudicazione se non si avranno offerte almeno di due concorrenti.

L'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

Il capitolato di vendita è ostensibile presso l'Ufficio del Demanio di Milano tutti i giorni feriali fino a quello precedente l'asta, dalle ore 14 alle ore 16.

BENI POSTI ALL'INCANTO

Comune in cui sono situati i beni: Milano.

Descrizione sommaria dei beni: Macchine - motori e dinamo - attrezzi diversi - impianto, riscaldamento, luce e forza motrice - mobili ufficio - scaffali.

Deposito: per cauzione delle offerte L. 7200 — per spese contrattuali L. 7260.

Prezzo d'incanto L. 72.000.

Minimum delle offerte in aumento al prezzo d'incanto L. 200.

Milano, 7 febbraio 1923.

Il ricevitore del Demanio
Orazi.

7522 — A credito.

Incanto definitivo per vendita di una casa
IN TORINO

Il notaio sottoscritto

NOTIFICA

che alle ore 11 del giorno 28 febbraio 1923, nel suo studio in Torino in via Arsenale n. 6, avrà luogo l'incanto e deliberamento definitivo a favore del miglior offerente della casa in Torino via Lagrange n. 35.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di L. 159 050 risultante dall'avvenuto aumento del vigesimo sul prezzo di primo deliberamento provvisorio.

I documenti relativi alla proprietà sono visibili nello studio del notaio procedente.

Torino, 5 febbraio 1923.

avv. Torretta Ernesto.

7555 — A pagamento.

MINISTERO DELLE FINANZE
Amministrazione del Demanio dello Stato

Intendenza di Finanza di Pavia

AVVISO D'ASTA
in seguito a miglioramento di ventesimo

Essendo stata presentata in tempo utile una offerta di aumento di ventesimo sulla somma di L. 101.100, per la quale con processo d'incanto per pubblica gara, in data 21 gennaio 1923, venne provvisoriamente aggiudicato lo stabile demaniale descritto sull'avviso d'asta in data 18 dicembre 1922.

SI FA NOTO

che alle ore 10 del giorno 7 marzo 1923, avrà luogo in una sala di questa Intendenza di finanza, un ultimo esperimento d'asta per il definitivo deliberamento, alle condizioni già pubblicate nel predetto avviso, sul prezzo della ottenuta migliore offerta di lire 115.010, e ciò anche con un solo concorrente.

Pavia, 9 febbraio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

7550 — A credito.

n. 11685.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 10 dicembre 1920 del Sig. Amedeo Ongaro corredata da progetto di pari data a firma dell'ing. Enrico Albarello intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Richellero, in Comune di Recoaro (Prov. di Vicenza) mod. 0.82 d'acqua per produrre col salto dim. 4 la potenza di HP. 4.37 destinata ad azionare una sega a nastro ed un tornio, restituendo le acque nel torrente Agno nel territorio del predetto Comune di Recoaro.

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del R. D. 9 ottobre 1919 n. 2161 e del Regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920 n. 1285, durante la quale non furono prodotti reclami od opposizioni;

Visti i disciplinari principale e suppletivo sottoscritti dal richiedente Sig. Ongaro Amedeo rispettivamente in data 18 dicembre 1921 di Rep. 224 e 16 settembre 1922, Rep. N. 253 presso l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque come da voto n. 348 reso nell'adunanza del 16 settembre 1921;

Visti il R. D. Legge 9 ottobre 1919 n. 2161, ed il Regolamento approvato con D. R. 14 agosto 1920 n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso al Sig. Amedeo Ongaro di derivare dal torrente Richellero in Comune di Recoaro, località Menarini, prov. di Vicenza, mod. 0.82 d'acqua per produrre col salto di m. 4 la forza nominale di HP. 4.50 in cifra tonda, destinata ad azionare una sega a nastro ed un tornio restituendo le acque nel torrente Agno, nel territorio del predetto Comune di Recoaro.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nei citati disciplinari principale e suppletivo rispettivamente in data 15 dicembre 1921 e 16 settembre 1922 e verso il pagamento del canone annuo di L. 13.50 (tredici e cent. cinquanta).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al Cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata, pel corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio Civile di Vicenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 novembre 1922.

Il Ministro
Carnazza.

Registrato alla Corte dei Conti addì 28 novembre 1922, Registro 35 LL. PP. Foglio 13075.

F.to: Coop.

Ministero dei Lavori Pubblici
Ufficio Speciale delle Acque Pubbliche

Per copia conforme:

Il Capo dell'Ufficio
— F.to: Fasciani.

Aggiunta del disciplinare

Art. 2. — *Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione.* — Il dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione è di ml. 4.09 dei quali m. 0.09 dovuta per la pendenza del canale di carico lungo ml. 45 colla pendenza unitaria di 0.002.

Art. 4. — *Luogo e presa dell'acqua.* — La presa delle acque viene effettuata dalla sponda sinistra del Richellero subito a monte della briglia esistente in località Menarini al mappale n. 1249.

Art. 5. — *Edificio regolatore della portata.* — Allo scopo di garantire la portata di 0.82 al secondo, subito dopo la presa sarà eseguito uno sfioratore della larghezza di ml. 4 e colla cresta sopraelevata dal fondo di cm. 55. Sull'estesa più sopra menzionata di ml. 4 la sezione del canale derivato sarà 0.55×0.38 che

colla pendenza del 0.002 per metro dà una velocità di m. 0.396 e quindi una portata di mod. 0.82.

Le eventuali acque esuberanti stramazzando dallo sfioratore ritornano nel Richellero a valle della briglia.

Art. 6. — *Luogo e modalità dello scarico*. — Le acque dopo azionata la ruota idraulica si riversano nel torrente Agno subito a monte dello sfocio del Richellero nell'Agno.

Vicenza, 29 settembre 1922.

Per copia conforme:

L'ingegnere Capo
Del Gaudio.

6368 — A pagamento.

---

n. 8199.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 16 novembre 1908, riprodotta il 20 gennaio 1911 della ditta cav. Arturo Vita corredata da progetto 21 dicembre 1910 a firma dell'agronomo Rocco Imbesi, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Zafferia, in contrada Chiesa, territorio di Messina, litri sei al 1" d'acqua subalvea a scopo irriguo.

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi della legge 10 agosto 1884, n. 2644, e del Regol. relativo 26 novembre 1893 e successivamente ai sensi del D. Legge 20 novembre 1916, n. 2644, per le derivazioni delle acque pubbliche.

Ritenuto che l'originaria domanda 26 novembre 1908 presentata dal sig. Vita non ebbe corso, perchè sopravvenuto il 28 dicembre 1908 il terremoto che distrusse Messina gli atti andarono smarriti. Che intanto avendo il sig. Francesco La Rosa Miceli fatta istanza il 22 agosto 1909 di poter derivare litri 10 d'acqua, dal subalveo del torrente Zafferia, nella località Principessa, tale istanza fu ammessa all'istruttoria ed infine accolta con D. Prefettizio 11 ottobre 1910 di concessione a favore del detto sig. La Rosa Miceli. Che tale derivazione non era compatibile con quella precedentemente chiesta dal sig. Vita, il quale non venne a cognizione della concessione fatta, se non dopo emesso il decreto succitato, perchè nella pubblicazione della domanda la derivazione era stata intestata per errore al torrente Larderia e non Zafferia;

Che quindi il sig. Vita notificava atto extragiudiziale al quale basandosi su quell'errore chiedeva la revoca della concessione La Rosa Miceli;

Che riconosciuta la regolarità della documentazione fatta a suo tempo della domanda Vita, la Prefettura di Messina dispose l'istruttoria della stessa domanda, che intanto era stata riprodotta dall'interessato in data 20 gennaio 1911;

Considerato che durante la pubblicazione della domanda Vita il sig. La Rosa Miceli fece ricorso affermando di avere anche egli presentata nel 1908 domanda per la detta derivazione, domanda andata smarrita, della quale quella del 22 agosto 1909 era la riproduzione, ma la prova di tale affermazione non si è potuta stabilire, e quindi essendo le due domande di pari interesse, troverebbe in ogni caso applicazione il criterio della priorità a favore della domanda Vita indi il ricorso La Rosa Miceli dovrebbe respingersi.

Considerato che il medesimo sig. La Rosa Miceli oltre al predetto ricorso, protestò contro l'eventuale derivazione Vita anche perchè affermava avrebbe recato danno ad alcune sorgenti da lui utilizzate; ma tale protesta si riconosce infondata;

Considerato ad ogni modo che nel sopraluogo effettuato dal Genio Civile con le parti addì 15 aprile 1918, il sig. La Rosa Miceli ha dichiarato di non avere più ragione di opporsi alla concessione Vita e che ritirava quindi la sua domanda;

Considerato che con tale sua dichiarazione il sig. La Rosa Miceli ha implicitamente rinunciato a tutti gli effetti del decreto emesso in data 11 aprile 1910 dal Prefetto di Messina in merito all'anzidetta istanza e che pertanto il decreto stesso va revocato.

Visto il disciplinare sottoscritto dal richiedente sig. Arturo Vita in data 22 dicembre 1921 presso l'ufficio del Genio Civile pel Servizio Generale di Messina Repert. n. 1992 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Comitato permanente del Consiglio Superiore delle Acque, reso in adunanza del 15 ottobre 1918, n. 569;

Visto il R. D. Legge 9 ottobre 1919, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni contraria opposizione, è concesso alla ditta cav. Arturo Vita fu Pietro di derivare dal torrente Zafferia, in contrada Chiesa, territorio di Messina litri sei al minuto secondo d'acqua subalvea da utilizzare a scopo d'irrigazione di circa 30 ettari di terreno.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 22 dicembre 1921 e verso il pagamento del canone annuo di lire tre (L. 3.00).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 6 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 4. — E' revocato il decreto del Prefetto di Messina in data 11 ottobre 1910, in virtù del quale fu concesso al sig. La Rosa Miceli Francesco di derivare litri dieci d'acqua al 1" dal subalveo del torrente Zafferia, contrada Principessa, territorio di Messina.

L'ingegnere capo del Genio Civile pel servizio generale di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 16 agosto 1922.

Il Ministro
Riccio

Registrato alla Corte dei Conti addì 24 agosto 1922. Registro n. 24 Lavori Pubblici f. 10621.

Estratto del disciplinare.

Art. 6. — *Garanzia per i servizi pubblici e diritti dei terzi.* — La concessione s'intenderà fatta sempre senza pregiudizio dei servizi pubblici che dovranno in ogni caso avere la prelazione ed in genere senza lesione dei diritti d'uso dell'acqua che i terzi avessero legittimamente acquistati. In ogni caso il concessionario renderà sollevata ed indenne l'amministrazione da qualunque molestia giudiziaria che potesse provenirle dai terzi i quali fossero o si ritenessero pregiudicati dalla chiesta concessione.

L'Ingegnere Capo
G. Fiorentini.

Per copia conforme:

L'Ingegnere Capo
G. Fiorentini.

6984 — A pagamento.

---

n. 13201

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la istanza 27 maggio 1920 della Società Anonima Lanificio Rossi di Schio corredata da progetto in data 26 maggio 1920 intesa ad ottenere la concessione di derivare in Comune di Torrebelvicino (prov. di Vicenza) dallo scarico dell'opificio ad uso folleria di panni di proprietà della Società sito in località Forno azionato dalle acque del torrente Leogra, e direttamente dal torrente in località Scorzati nel territorio dello stesso Comune di Torrebelvicino la quantità complessiva massima di mod. 15 e media di mod. 11.10 d'acqua pro produzione di forza motrice;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche durante la quale non furono prodotti reclami od opposizioni;

Considerando che trattasi di accordare la proroga di precedente concessione assentita alla Società richiedente con D. P. 30 luglio 1890 n. 5961 precisandosi la forza media ricavabile in HP. 303.40, in cifra tonda 304 e il canone corrispettivo in L. 912;

Visto il disciplinare sottoscritto dal Procuratore della Società richiedente sig. cav. Camillo Minozzi in data 14 maggio 1922 presso l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza Rep. n. 241 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque come da voto n. 110, reso nell'adunanza del 1. giugno 1921;

Visti il R. D. Legge 9 ottobre 1919 n. 2161, ed il Regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920 n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Società Anonima Lanificio Rossi la proroga della concessione accordata con D. P. 30 luglio 1890, n. 5961, di derivare acqua in Comune di Torrebelvicino (Prov. di Vicenza) dallo scarico dell'opificio ad uso folleria di panni di proprietà della Società, sito in località Forno, azionato dalle acque del torrente Leogra e direttamente dal torrente stesso in località Scorzati nel territorio del medesimo Comune di Torrebelvicino, nella quantità complessiva massima di mod. 15 e media di mod. 11.10 per produrre col salto di m. 20.50 la potenza di HP. 203.40 ed in cifra tonda HP. 304.

Art. 2. — La concessione decorrente dal 1. gennaio 1920 è accordata sino al 31 maggio 1977, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 14 maggio 1922 e verso il pagamento del canone annuo di L. 912.00 (novecentododici) a decorrere dalla data stessa.

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al Cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, e ai cap. corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

Carnazza — De Stefani

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 dicembre 1922, n. 36. Lavori Pubblici Fog. n. 14609.

F.to: Coop.

Ministero dei Lavori Pubblici
Ufficio Speciale delle Acque Pubbliche

Per copia conforme:

Il Capo Ufficio
F.to: Fasciani.

Segue disciplinare.

Art. 5. — *Edificio regolatore della portata.* — In corrispondenza alla testata destra della briglia subito a monte della medesima viene effettuata la presa del Leogra a mezzo chiavica alla quale fa seguito il canale di derivazione. Dopo un percorso di ml. 10 circa tale canale si divide in due dei quali il sinistro con funzione di canale di scarico munito di paratoia, ha pure lo scopo di funzionare da sfioratore trovandosi la riquadratura di sommità della paratoia alla quota che deve avere il pelo d'acqua nel canale derivato. Tale canale di scarico immette le acque nel Leogra subito a valle della Briglia. L'altro ramo del canale è munito al suo inizio di paratoia a mezzo della quale si può intercludere totalmente l'ingresso delle acque derivate nel canale artificialmente.

Le acque così derivate dal Leogra si uniscono dopo un percorso di una cinquantina di metri a quelle provenienti dal canale di fuga dell'opificio superiore detto del Forno di Ressalto (ex molino del forno) e dopo circa una novantina di metri un altro manufatto serve come il precedente da scaricatore e da sfioratore.

All'estremo del canale e in corrispondenza alla vasca di carico si ha altro sfioratore che misura una larghezza complessiva di ml. 9.10 col suo labbro superiore a quota tale da permettere sulla vasca un'altezza d'acqua tale che il carico alla conduttura forzata risponda alla portata consentita nella concessione.

Art. 80 — *Garanzie da osservarsi.* — Sono a carico della Ditta concessionaria la manutenzione in perfetto stato delle opere murarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Leogra in dipendenza dell'uso della derivazione anche se il bisogno di dette opere sarà in seguito riconosciuto. In tempo di piena il concessionario provvederà chiudendo parzialmente o totalmente le paratoie delle prese, ad evitare quei danni che fossero a derivare ai terreni attraversanti dal canale di carico per tracimazioni o per qualsiasi altra causa.

La Ditta concessionaria sarà responsabile ed obbligata al risarcimento di tali danni che dovrà inoltre osservare quanto è disposto all'art. 6 del Regolamento 2 novembre 1914, n. 1486, per la applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706 sulla pesca fluviale e lacuale.

La cresta della briglia alla presa avrà la quota 10.24 riferita come tutte le quote richiamate nel presente disciplinare al caposaldo con quota segnata in una pietra sita sulla chiave della volta della galleria di scarico della folleria appunto come indicato nel profilo longitudinale di progetto.

Con tale caposaldo il pelo d'acqua sulla vasca di carico è 11.840 quello di scarico 32.34.

Art. 13. — *Richiamo a leggi e regolamenti.* — Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R. D. 9 ottobre 1919, n. 2161, per le derivazioni delle acque pubbliche e del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Vicenza, 29 dicembre 1922.

Per copia conforme:

L'ingegnere Capo
Del Gaudio

6810 — A pagamento.

(2ª pubblicazione)
R. TRIBUNALE CIVILE
di Ancona

Ad istanza di Danti Francesca ed Anna, di Sassoferrato, ammesse al gratuito patrocinio con decreto 12 agosto 1920 della Commissione presso il tribunale suintestato, questo, mediante sentenza 3 dicembre 1922, ha dichiarato l'assenza di Marchetti Rosa e di Danti Luigi, già domiciliati e residenti in Sassoferrato.

Ancona, 27 dicembre 1922.

avv. Pietro Toschi.

6330 — A credito - Art. 6006 C.

(2ª pubblicazione).
AVVISO

Il sottoscritto procuratore rende noto che la 1ª sezione civile del tribunale di Cassino, provvedendo sulla domanda di Di Nallo Mariantonia ammessa al gratuito patrocinio 26 novembre 1922 per la dichiarazione di assenza di Langiano Antonio di Benedetto, con deliberazione 22 dicembre 1922 ha ordinato che siano assunte le informazioni di legge.

Cassino, 3 gennaio 1923.

Eduardo Matronola.

6340 — A credito - Art. 11042/2 C.

Con decreto 17 gennaio 1923, n. 38 cron., la Corte d'appello di Brescia ha fatto luogo all'adozione di Mattencci Faustina fu Antonio, d'anni 28, da parte di Dotti cav. Oreste fu Giovanni, di anni 69, residenti a Cremona, fatta con atto 14 dicembre 1922.

Brescia, 6 febbraio 1923.

Il cancelliere
G. Bettoni.

7473 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente* Dario Ferrazy, *direttore* Tipografia delle Mantellate.